

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 237/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo)** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 238/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica slovacca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo)** 2
- ★ **Regolamento (CE) n. 239/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo)** 3
- Regolamento (CE) n. 240/2001 della Commissione del 5 febbraio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 241/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 6
- Regolamento (CE) n. 242/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 113 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento belga 9
- Regolamento (CE) n. 243/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi 10
- ★ **Decisione n. 244/2001/CECA della Commissione, del 5 febbraio 2001, che modifica la decisione n. 2136/97/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre** 18

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 246/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	28
Regolamento (CE) n. 247/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele	30
Regolamento (CE) n. 248/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele	32
* Direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, recante modifica della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore	34

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/92/CE:

* Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 4 gennaio 2001, relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001	36
---	-----------

2001/93/CE:

* Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca, del 5 gennaio 2001, relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001	37
---	-----------

2001/94/CE:

* Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovacchia, del 18 gennaio 2001, relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001	38
---	-----------

Commissione

2001/95/CE:

* Decisione della Commissione, del 20 settembre 2000, sul regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione a norma dell'articolo 14 della legge della Regione Sardegna del 4 febbraio 1998 «Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEAOG-Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura» [notificata con il numero C(2000) 2753]	39
---	-----------

2001/96/CE:

* Decisione della Commissione, del 18 gennaio 2001, che modifica per la seconda volta la decisione 93/455/CEE che approva alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 120]	52
--	-----------

2001/97/CE:

* Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2001, che chiude la procedura d'esame relativa alle misure che incidono sul commercio del Cognac in Brasile [notificata con il numero C(2001) 129]	53
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 237/2001 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2000**

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) Con la decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione ⁽²⁾ le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2001, il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽³⁾.
- (3) E' pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 84/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo) ⁽⁴⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PIERRET

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 84/98 resta in vigore per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 ai sensi della decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

Articolo 2

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 84/98 è modificato come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4, i riferimenti al periodo «1° gennaio - 31 dicembre 2000» sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio - 31 dicembre 2001».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 57. Decisione modificata dalla decisione n. 5/98 del Consiglio di associazione (GU L 19 del 26.1.1999, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 542/2000 (GU L 67 del 15.3.2000, pag. 2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 238/2001 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2000**

**relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica slovacca nella
Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di
duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) Con la decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione ⁽²⁾ le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2001, il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽³⁾.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 85/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica slovacca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema del duplice controllo) ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 85/98 resta in vigore per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 ai sensi della decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra.

Articolo 2

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 85/98 è modificato come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4, i riferimenti al periodo «1° gennaio - 31 dicembre 2000» sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio - 31 dicembre 2001».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PIERRET

⁽¹⁾ GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ Vedi pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 71. Decisione modificata dalla decisione n. 1/1999 del Consiglio di associazione. (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 18).

⁽⁴⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 543/2000 (GU L 67 del 15.3.2000, pag. 3).

**REGOLAMENTO (CE) N. 239/2001 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2000**

**relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica ceca nella
Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di
duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) Con la decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione ⁽²⁾ le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽³⁾.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 87/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo) ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 87/98 resta in vigore per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 ai sensi della decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra.

Articolo 2

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 87/98 è modificato come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4, i riferimenti al periodo «1° gennaio - 31 dicembre 2000» sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio - 31 dicembre 2001».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PIERRET

⁽¹⁾ GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 99. Decisione modificata dalla decisione n. 7/98 del Consiglio di associazione (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 26).

⁽⁴⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 567/2000 (GU L 69 del 17.3.2000, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 240/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	91,8
	204	44,3
	999	68,0
0707 00 05	052	106,4
	624	196,9
	628	142,5
	999	148,6
0709 90 70	052	116,1
	204	60,0
	999	88,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	36,7
	204	49,8
	212	40,7
	624	71,9
	999	49,8
0805 20 10	204	94,9
	999	94,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	73,2
	204	105,1
	600	92,1
	624	81,3
	999	87,9
0805 30 10	052	60,4
	600	59,9
	999	60,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	84,6
	404	84,5
	720	116,4
	728	79,8
	999	91,3
0808 20 50	388	118,1
	400	99,5
	528	106,0
	999	107,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 241/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2001
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 27/00
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Guinea
5. **Prodotto da mobilitare:** semola di granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 4 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.14]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A 1.d), 2.d) e B.1]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Conakry
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 22.4.2001
 - 2° termine: 6.5.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 19-31.3.2001
 - 2° termine: 2-15.4.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 20.2.2001
 - 2° termine: 6.3.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile l'1.2.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 185/2001 della Commissione (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 24)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [Tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39) si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato.
- La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/87, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 242/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2001**

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 113 000 t di
frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 113 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo belga.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per

la rivendita sul mercato interno di 113 000 t di frumento tenero da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 26 febbraio 2001.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 aprile 2001.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento belga:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Telex BIRB 24076, 65567
Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07.

Articolo 3

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 243/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2001****relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾,

Si procede alla vendita, mediante tre gare, n. 292/2001 CE, n. 293/2001 CE e n. 294/2001 CE, di un quantitativo complessivo di 250 000 ettolitri di alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e portoghese.

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2786/2000 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 86,

Ciascuna delle gare n. 292/2001 CE e n. 293/2001 CE verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, e la gara n. 294/2001 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

Articolo 2

(2) È opportuno indire gare relative all'alcole di origine vinica per l'esportazione nei paesi terzi di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, al fine di ridurre le scorte comunitarie di alcole vinico e di garantire la continuità dell'approvvigionamento ai paesi terzi menzionati nell'articolo suddetto. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁵⁾, così come agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

L'alcole messo in vendita per l'esportazione fuori della Comunità europea è destinato ad essere importato in uno dei paesi terzi indicati nell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni del medesimo articolo.

Articolo 3

(3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁶⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 5

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
⁽³⁾ GU L 323 del 20.12.2000, pag. 4.
⁽⁴⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
⁽⁶⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per la gara n. 292/2001 CE e a 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per la gara n. 293/2001 CE e a 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per la gara n. 294/2001 CE.

Articolo 6

1. Il ritiro materiale dell'alcole dai depositi di ciascun organismo d'intervento interessato deve essere concluso entro il 10 agosto 2001.

2. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro il 10 settembre 2001.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta deve recare la presentazione di una serie di impegni e documenti elencati nell'allegato II del presente regolamento e deve essere conforme agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Articolo 8

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite agli articoli 91 e 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 9

La cauzione intesa a garantire l'esportazione nel termine stabilito è fissata a 3 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 10

I servizi della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000 sono indicati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 292/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 Articolo	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins-Longuefuye	20	22 050	39	greggio + 92 %
	F-53200 Longuefuye	5	19 205	35	greggio + 92 %
	Onivins-Port-La-Nouvelle	8	11 500	35	greggio + 92 %
	Av. Adolphe Turrel BP 62 F-11210 Port-La-Nouvelle	1	47 245	35	greggio + 92 %
	Totale			100 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 292/2001 CE — alcole, DG AGR/E/2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 22 febbraio 2001 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 292/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 400 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 293/2001/CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	A-3	23 683	27 + 28	greggio
		A-3	768	35 + 36	greggio
		B-5	24 787	35 + 36	greggio
		A-6	22 296	35 + 36	greggio
		A-5	24 846	35 + 36	greggio
		B-4	3 620	35 + 36	greggio
	Totale		100 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 293/2001 CE — alcole, DG AGR/E/2 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 22 febbraio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 293/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 400 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 294/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 Articolo	Tipo di alcole	
PORTOGALLO	Mealhada	M 2	5 725,42	35	greggio	
		M 3	8 077,05	35	greggio	
	Carregado	Inox 1	1 336,30	35	greggio	
		Inox 2	1 317,54	35	greggio	
		Inox 3	2 283,26	35	greggio	
		Inox 4	4 661,70	35	greggio	
		Inox 5	4 038,40	35	greggio	
	Bombarral	Inox 147	22 560,33	35	greggio	
		Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 294/2001 CE — alcole, DG AGR/E/2 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 22 febbraio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 294/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- IVV-R, Mouzinho da Silveira, 5, P-1200 Lisboa [tel. (351) 213 56 33 21; telex 18508 IVV P; fax (351) 213 52 08 76].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

ALLEGATO II

Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta.

- 1) La prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso ogni organismo di intervento.
- 2) L'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto a rispettare tale destinazione.
- 3) La prova, posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tale operatore deve impegnarsi a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.
- 4) L'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol.
- 5) L'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa.
- 6) Una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità dell'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.

ALLEGATO III

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG AGR1/E/2 (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Innamorati):

- per telex 22037 AGREC B,
 22070 AGREC B (caratteri greci),
 - per fax (32-2) 295 92 52.
-

DECISIONE N. 244/2001/CECA DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2001

che modifica la decisione n. 2136/97/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 2136/97/CECA della Commissione, del 12 settembre 1997, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 659/2000/CECA ⁽²⁾, recepisce nel diritto comunitario le disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti siderurgici ⁽³⁾, in appresso denominato «accordo siderurgico». Questo accordo rientra nel quadro più generale dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ed è previsto all'articolo 21 dello stesso ⁽⁴⁾.

(2) L'accordo siderurgico riporta in allegato alcune dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante. In particolare, la dichiarazione n. 3 precisa che «nel quadro dell'accordo [...], le parti contraenti decidono di non applicare fra di esse restrizioni quantitative, dazi doganali, oneri o altre misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di metalli ferrosi della voce 7204 della nomenclatura combinata [...]».

(3) Per quanto riguarda la composizione delle controversie e le sanzioni commerciali nei settori contemplati dall'accordo siderurgico, si applicano le procedure pertinenti dell'APC. A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, dell'APC «Se una delle parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situa-

zione onde trovare una soluzione accettabile per le parti».

(4) In data 16 aprile 1999, il governo russo ha adottato un decreto ⁽⁵⁾ che istituiva per un periodo di 6 mesi un dazio doganale del 15 % (con un importo minimo di 15 EUR/t) sulle esportazioni di rottami di ferro e di residui siderurgici. Tale decreto veniva giustificato quale azione volta a prevenire la sottrazione delle materie prime necessarie alla produzione dell'acciaio e a mantenere un livello minimo di attività delle aziende siderurgiche nazionali. In data 28 ottobre 1999 ⁽⁶⁾, il governo russo ha prorogato per altri 6 mesi il primo decreto che istituiva il dazio doganale sulle esportazioni di rottami di ferro e di residui siderurgici.

(5) I summenzionati decreti hanno per obiettivo e per risultato la riduzione delle esportazioni dalla Federazione russa dei prodotti interessati e sono pertanto indirettamente pregiudizievoli per l'industria siderurgica comunitaria.

(6) In più occasioni la Comunità, ha formalmente richiamato l'attenzione delle autorità russe, nei consessi istituiti dall'accordo siderurgico e dall'APC, sull'incompatibilità del decreto in questione con le disposizioni dell'accordo siderurgico e ha chiesto l'immediata abolizione delle tasse sulle esportazioni di rottami di ferro russi.

(7) Non essendosi trovata una soluzione accettabile per le parti nell'ambito di dette consultazioni, la Comunità ha ritenuto necessaria l'applicazione di contromisure commerciali appropriate per tutta la durata della violazione delle disposizioni dell'accordo siderurgico da parte della Federazione russa. Nel quadro della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 2, dell'APC, la Comunità ha ridotto del 12 % i limiti quantitativi applicabili nel 2000 alle importazioni comunitarie di taluni prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione russa ⁽⁷⁾ rispetto ai quantitativi indicati nell'allegato IV della decisione n. 2136/97/CECA. Detta riduzione rappresenta una reazione commisurata alla violazione.

(8) Il 15 aprile 2000, il governo della Federazione russa ha prorogato sine die la misura contestata dalla Comunità ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 300 del 4.11.1997, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 80 del 31.3.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 300 del 4.11.1997, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decreto n. 441 del 16.4.1999 del governo della Federazione russa.

⁽⁶⁾ Decreto n. 1198 del 28.11.1999 del governo della Federazione russa.

⁽⁷⁾ Decisione n. 659/2000/CECA della Commissione (GU L 80 del 31.3.2000, pag. 13).

⁽⁸⁾ Decisione n. 351 del 15.4.2000 del governo della Federazione russa.

- (9) Visto che non si profila ancora una soluzione della controversia, è opportuno che la Comunità rinnovi la sua contromisura riducendo del 12 %, per il 2001, i limiti quantitativi applicabili alle importazioni comunitarie di taluni prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione russa rispetto ai livelli inizialmente previsti nell'accordo siderurgico,

DECIDE:

Articolo 1

I limiti quantitativi corrispondenti al 2001 dell'allegato IV della decisione n. 2136/97/CECA sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotterà le opportune misure volte all'abrogazione della presente decisione dopo che la Federazione russa avrà messo in atto le misure necessarie per adempiere gli obblighi derivanti dalla dichiarazione n. 3 allegata all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti siderurgici.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti	<i>(in tonnellate)</i>	
	2001	
SA. Prodotti laminati piatti		
SA1. Arrotolati	206 459	
SA1a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	407 495	
SA2. Lamiera pesante	30 961	
SA3. Altri prodotti laminati piatti	28 125	
SB. Prodotti lunghi		
SB1. Barre	11 941	
SB2. Vergella	27 862	
SB3. Altri prodotti lunghi	103 840	

**REGOLAMENTO (CE) N. 245/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2001**

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 istituisce, tra l'altro, misure relative al mercato interno nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, tra cui aiuti a favore dei primi trasformatori riconosciuti di paglie di lino e di canapa o degli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto. È necessario adottare le modalità d'applicazione relative a tali misure.
- (2) Occorre definire da un lato le condizioni per il riconoscimento dei primi trasformatori e dall'altro gli obblighi che incombono agli agricoltori che fanno trasformare le paglie per proprio conto. Occorre altresì precisare gli elementi essenziali del contratto di compravendita delle paglie, dell'impegno di trasformazione e del contratto di trasformazione per conto terzi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000.
- (3) Taluni primi trasformatori di paglie di lino producono principalmente fibre lunghe di lino e, a titolo secondario, fibre corte di lino con un tasso elevato di impurità e di canapuli e capecchi. In mancanza di attrezzature adeguate per la pulizia di tali prodotti secondari, essi conferiscono ad altri operatori l'incarico di procedere alla pulizia delle fibre corte. In considerazione di quanto precede, la pulizia per conto terzi va considerata come un'operazione del primo trasformatore riconosciuto per le fibre corte di lino. È quindi indicato fissare le condizioni cui devono conformarsi gli operatori considerati, segnatamente ai fini dei controlli.
- (4) Per garantire l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti considerati, è necessario poter identificare le superfici coltivate a lino o a canapa destinate alla produzione di fibre da cui provengono le paglie trasformate, mediante il sistema di identificazione delle parcelle agricole previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni

regimi di aiuti comunitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/2000 ⁽⁴⁾. A questo scopo è opportuno stabilire un nesso tra le paglie ammissibili all'aiuto alla trasformazione e le superfici per le quali è stata presentata, per la campagna considerata, la domanda di aiuto per superficie di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3877/92 della Commissione, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 ⁽⁶⁾.

- (5) Al fine di consentire una corretta gestione amministrativa, pur tenendo conto delle condizioni specifiche dei mercati del lino e della canapa, è opportuno definire il periodo nel quale le paglie di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre possono essere trasformate e, ove del caso, commercializzate.
- (6) Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, è opportuno precisare le modalità di calcolo applicabili per convertire il quantitativo prodotto in un quantitativo equivalente sulla base di una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi del 7,5 %.
- (7) Al fine di agevolare il corretto funzionamento del meccanismo di stabilizzazione, occorre prevedere che i quantitativi di fibre per i quali può essere erogato l'aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione siano limitati al valore che si ottiene moltiplicando il numero di ettari oggetto di un contratto o di un impegno di trasformazione per un quantitativo unitario per ettaro. Tale quantitativo unitario deve essere determinato dallo Stato membro in funzione dei quantitativi nazionali garantiti stabiliti e degli ettari coltivati.
- (8) In considerazione delle variazioni dei livelli dei quantitativi nazionali garantiti che possono risultare dalla flessibilità introdotta dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1673/2000, è opportuno definire le modalità di fissazione dei suddetti quantitativi nazionali garantiti per ogni campagna di commercializzazione, tenendo conto degli adeguamenti che potrebbero rendersi necessari per consentire un'adeguata distribuzione di tali quantitativi tra i beneficiari dell'aiuto alla trasformazione.

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 182 del 21.7.2000, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.

- (9) La concessione dell'aiuto alla trasformazione è subordinata alla conclusione di uno dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000. D'altro canto, i trasferimenti tra quantitativi nazionali garantiti nonché i quantitativi unitari per ettaro devono essere fissati in tempo utile dallo Stato membro sulla base delle superfici oggetto di un contratto o di un impegno. È opportuno prevedere che, all'inizio delle operazioni di trasformazione, gli operatori trasmettano alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni pertinenti relative a tali contratti o impegni. Per conferire una certa flessibilità agli scambi in questione, occorre limitare le possibilità di cessione dei contratti tra primi trasformatori riconosciuti.
- (10) Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è necessario indicare le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro nonché le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione.
- (11) Per gestire un regime basato su un aiuto concesso in funzione dei quantitativi di fibre prodotti nell'arco di 22 mesi, è opportuno prevedere che, all'inizio delle operazioni di trasformazione per una determinata campagna, venga presentata una domanda di aiuto per le fibre che saranno ottenute e i cui quantitativi saranno in seguito indicati su base periodica.
- (12) A motivo dei possibili adeguamenti dei quantitativi nazionali garantiti e dei quantitativi unitari per ettaro, i quantitativi totali di fibre ammissibili all'aiuto vengono resi noti solo al termine delle operazioni di trasformazione. È quindi necessario prevedere la possibilità di versare anticipi dell'aiuto ai primi trasformatori riconosciuti in funzione dei quantitativi di fibre ottenuti periodicamente. Al fine di garantire il pagamento degli importi dovuti in caso di irregolarità accertate, è opportuno subordinare i suddetti anticipi alla costituzione di una cauzione. Tali cauzioni devono rispondere a talune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999⁽²⁾.
- (13) L'aiuto complementare previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso solo per le superfici la cui produzione di paglie ha formato oggetto di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe di lino. È quindi indicato stabilire una resa minima di fibre lunghe per ciascun ettaro oggetto di un contratto o di impegno, al fine di definire le condizioni che soddisfano tale requisito.
- (14) Per garantire la regolarità delle operazioni è indispensabile disporre di un sistema di controlli amministrativi e di controlli in loco. È opportuno precisare gli elementi essenziali che devono formare oggetto di verifica e stabilire il numero minimo di controlli in loco da effettuare per ciascuna campagna di commercializzazione.
- (15) È opportuno determinare le conseguenze di eventuali irregolarità constatate. Tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive da prevenire qualsiasi uso illecito degli aiuti comunitari, pur nel rispetto del principio di proporzionalità.
- (16) Al fine di avvicinare sufficientemente il momento in cui vengono ottenute le fibre al fatto generatore del tasso di cambio per gli anticipi e per l'aiuto alla trasformazione, il fatto generatore deve intervenire l'ultimo giorno di ciascuno dei periodi previsti per la comunicazione dei quantitativi di fibre ottenuti.
- (17) Al fine di agevolare il passaggio al nuovo regime, sono necessarie disposizioni transitorie per la campagna 2001/2002 per quanto riguarda la concessione del riconoscimento ai primi trasformatori. In particolare, onde evitare abusi, occorre che le autorità competenti conoscano i quantitativi esatti delle scorte al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime di aiuto, per cui è necessario prevedere una comunicazione specifica al riguardo a cura degli operatori interessati.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 istituisce una nuova organizzazione comune di mercato nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/2002 e abroga, a decorrere dal 1° luglio 2001, i regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune di mercato in vigore per detto settore fino alla campagna 2000/2001. Di conseguenza è opportuno abrogare, a decorrere dalla campagna 2001/2002, il regolamento (CEE) n. 1215/71 della Commissione relativo ad alcune modalità concernenti le disposizioni-quadro per i contratti di vendita della paglia di lino e di canapa⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 1523/71 della Commissione relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa⁽⁴⁾, il regolamento (CEE) n. 1524/71 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione per quanto concerne gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa⁽⁵⁾, il regolamento

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 127 dell'11.6.1971, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 17.7.1971, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 17.7.1971, pag. 16.

(CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa ⁽¹⁾, il regolamento (CEE) n. 1784/93 della Commissione che fissa i coefficienti di adeguamento dell'aiuto relativo al lino tessile ⁽²⁾, nonché il regolamento (CE) n. 452/1999 della Commissione che fissa la resa minima da rispettare per la concessione dell'aiuto alla produzione di lino tessile e di canapa ⁽³⁾.

- (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per l'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, istituita dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento:

- l'espressione «trasformatore assimilato» designa l'agricoltore che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ha stipulato un contratto di trasformazione per conto terzi con un primo trasformatore riconosciuto per ottenere fibre dalle paglie di sua proprietà,
- vengono definiti i seguenti tre tipi di fibre:
 - a) «fibre lunghe di lino»: fibre di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri;
 - b) «fibre corte di lino»: fibre di lino diverse da quelle di cui alla lettera a), ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo;
 - c) «fibre di canapa»: fibre di canapa ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo.

Articolo 3

Riconoscimento dei primi trasformatori

1. Ai fini del riconoscimento, il primo trasformatore trasmette all'autorità competente una domanda contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'azienda e della gamma completa dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle paglie di lino e di canapa;
- b) la descrizione degli impianti e delle attrezzature di trasformazione, con l'indicazione della localizzazione e delle specifiche tecniche riguardanti:
 - il consumo energetico e i quantitativi massimi di paglie di lino e di canapa che possono essere trasformati per ora e per anno,
 - i quantitativi massimi di fibre lunghe di lino, di fibre corte di lino e di fibre di canapa che possono essere ottenuti per ora e per anno,
 - i quantitativi indicativi di paglie di lino e di canapa necessari per ottenere 100 kg di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera a);
- c) la descrizione degli impianti di magazzino, con l'indicazione della localizzazione e della capacità in tonnellate di paglie e di fibre di lino o di canapa.

Gli Stati membri possono esentare i primi trasformatori riconosciuti per la campagna di commercializzazione 2000/2001 in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio ⁽⁴⁾ dalla presentazione delle informazioni già disponibili, purché dichiarino che dette informazioni rimangono invariate.

2. Con la domanda di riconoscimento il primo trasformatore si impegna, a decorrere dalla data di presentazione della domanda stessa:

- a tenere separatamente, per campagna di commercializzazione del raccolto delle paglie di cui trattasi e per Stato membro di raccolta, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa relative:
 - a) alla totalità dei contratti di compravendita e degli impegni di trasformazione;
 - b) a ciascuno dei contratti di trasformazione per conto terzi stipulato con trasformatori assimilati;
 - c) alla totalità degli altri fornitori e, ove del caso, alle partite di fibre ottenute da paglie classificate nella categoria a) ma non destinate a una domanda di aiuto,
- a tenere giornalmente una contabilità di magazzino regolarmente correlata alla contabilità finanziaria ed una documentazione in conformità del disposto del paragrafo 4, nonché i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli,
- a comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dei dati di cui al paragrafo 1,
- a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

3. Previa verifica in loco della conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente concede al primo trasformatore un riconoscimento per i tipi di fibre che possono essere prodotte nelle condizioni di ammissibilità all'aiuto, attribuendogli un numero di riconoscimento.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 163 del 6.7.1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 54 del 2.3.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.

Il riconoscimento è concesso entro i due mesi successivi a quello di presentazione della domanda.

In caso di variazione di uno o più degli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, l'autorità competente conferma o adegua il riconoscimento, ove del caso previo controllo in loco, nel mese successivo a quello in cui la variazione è notificata. Tuttavia l'adeguamento dei tipi di fibre per i quali è concesso il riconoscimento prende effetto solo a decorrere dalla campagna successiva.

4. Nel quadro del riconoscimento di un primo trasformatore per fibre lunghe di lino e nel contempo per fibre corte di lino, lo Stato membro può autorizzare, alle condizioni di cui al presente paragrafo e se ritiene che sussistano adeguate condizioni di controllo, che venga affidata a terzi la pulizia delle fibre corte di lino al fine di rispettare il limite previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 per quanto riguarda il tasso di impurità e di canapuli e capecchi.

In tal caso, il primo trasformatore indica nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 1 l'intenzione di avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo.

L'autorizzazione può essere concessa per un solo operatore per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni campagna di commercializzazione.

Anteriormente al 1° febbraio per ciascuna campagna di commercializzazione, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente un contratto di pulizia per conto terzi nel quale figurano almeno le seguenti informazioni:

- a) la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto delle paglie da cui sono state ottenute le fibre;
- b) il numero di riconoscimento del primo trasformatore, nonché il nome, la ragione sociale, l'indirizzo e l'ubicazione degli impianti dell'operatore incaricato della pulizia delle fibre corte di lino;
- c) l'indicazione che tale operatore si impegna:
 - i) a tenere separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, le scorte di fibre corte di lino pulite e non pulite;
 - ii) a tenere una contabilità di magazzino giornaliera in cui figurino separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, i quantitativi in entrata di fibre corte di lino non pulite e i quantitativi di fibre corte di lino pulite ottenuti, nonché le rispettive scorte;
 - iii) a conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro a fini di controllo e a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

L'impegno di cui alla lettera c) del precedente comma, dell'operatore incaricato della pulizia, è considerato come un impegno contratto dal primo trasformatore nell'ambito del suo riconoscimento.

5. Nella contabilità di magazzino dei primi trasformatori riconosciuti sono registrati, per ogni giorno e per ciascuna categoria di paglie e ciascun tipo di fibre per i quali sono tenute scorte separate, i seguenti dati:

- a) i quantitativi entrati nell'azienda per ciascun contratto o impegno di cui all'articolo 5 e, ove del caso, per ciascuno degli altri fornitori;
- b) i quantitativi di paglie trasformati e i quantitativi di fibre ottenuti;
- c) una stima delle perdite e dei quantitativi distrutti, con relativa motivazione;
- d) i quantitativi usciti dall'azienda, suddivisi per destinatario;
- e) lo stato delle scorte per impianto di magazzinaggio.

Per tutte le partite di paglie e di fibre che entrano o che lasciano l'azienda, ma che non corrispondono a uno dei contratti o degli impegni di cui all'articolo 5, il primo trasformatore riconosciuto deve essere in possesso di un attestato di consegna o di presa in consegna del fornitore o del destinatario o di un documento equivalente accettato dallo Stato membro. Il primo trasformatore riconosciuto registra nome, ragione sociale e indirizzo di ciascun fornitore e destinatario.

Articolo 4

Obblighi del trasformatore assimilato

Il trasformatore assimilato deve:

- a) aver stipulato, con un primo trasformatore riconosciuto, un contratto per la trasformazione di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa;
- b) tenere un registro in cui figurino, a partire dall'inizio della campagna considerata e per ogni giorno:
 - per ciascun contratto di trasformazione per conto terzi, i quantitativi ottenuti di paglie di lino o di canapa destinati alla produzione di fibre e quelli consegnati,
 - i quantitativi ottenuti di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa,
 - i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa venduti o ceduti, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario;
- c) conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli; e
- d) impegnarsi ad accettare tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regime di aiuto.

Articolo 5

Contratti

1. Il contratto di compravendita delle paglie, l'impegno di trasformazione e il contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 recano almeno i seguenti elementi:

- a) la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto;

- b) il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell'agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92, nonché il loro nome e indirizzo;
- c) l'identificazione della o delle parcelle agricole di cui trattasi, conformemente al sistema di identificazione delle parcelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo;
- d) le superfici corrispondenti al lino destinato alla produzione di fibre e quelle corrispondenti alla canapa destinata alla produzione di fibre.

2. Anteriormente al 1° gennaio della campagna considerata, il contratto di compravendita delle paglie o il contratto di trasformazione per conto terzi può essere ceduto a un primo trasformatore riconosciuto diverso da quello che lo ha originariamente stipulato, previo accordo scritto dell'agricoltore, del primo trasformatore riconosciuto cedente e del primo trasformatore riconosciuto cessionario.

Dopo il 1° gennaio dalla campagna considerata, la cessione dei contratti di cui al primo comma può essere effettuata solo in circostanze eccezionali debitamente motivate e previa autorizzazione dello Stato membro.

Articolo 6

Informazioni da trasmettere a cura degli operatori

1. I primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati presentano all'autorità competente, entro il termine fissato dallo Stato membro e non oltre il 20 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione considerata:

- l'elenco relativo a detta campagna, per il lino e la canapa separatamente, dei contratti di compravendita, degli impegni di trasformazione e dei contratti di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 5, specificando per ciascuno di essi il numero di identificazione dell'agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo e le parcelle in causa, nonché
- una dichiarazione delle superfici totali coltivate a lino e delle superfici totali coltivate a canapa per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi.

Tuttavia, al posto dell'elenco di cui al primo comma, primo trattino, lo Stato membro può richiedere copia dei singoli documenti.

Nel caso di contratti o impegni di trasformazione concernenti superfici situate in uno Stato membro diverso da quello in cui il primo trasformatore è riconosciuto, l'interessato comunica le informazioni di cui al primo comma per le superfici considerate anche allo Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta.

2. Per il primo periodo di sei mesi della campagna di commercializzazione e successivamente per ogni periodo di quattro mesi, i primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati comunicano all'autorità competente, entro la fine del mese successivo e per ciascuna delle categorie per le quali vengono tenute scorte separate:

- a) i quantitativi di fibre prodotti per i quali è richiesto l'aiuto;
- b) i quantitativi prodotti relativi alle altre fibre;
- c) il quantitativo totale di paglie entrate nell'azienda;
- d) lo stato delle scorte;
- e) ove del caso, un elenco, elaborato in conformità del paragrafo 1, primo trattino, dei contratti di compravendita delle paglie che hanno formato oggetto di cessione secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, con l'indicazione del nome del cessionario e del cedente.

Per ciascuno dei periodi considerati, il trasformatore assimilato presenta, insieme alla dichiarazione di cui al precedente comma, i documenti giustificativi atti a comprovare l'immissione sul mercato delle fibre per le quali è richiesto l'aiuto. Tali documenti giustificativi, stabiliti dallo Stato membro, comprendono almeno le copie delle fatture di vendita delle fibre di lino e di canapa, nonché un certificato del primo trasformatore riconosciuto che ha trasformato le paglie, in cui sono indicati i quantitativi e i tipi di fibre da lui ottenuti.

Nel caso in cui le entrate, le uscite e le trasformazioni relative a una determinata campagna di commercializzazione siano definitivamente concluse, il primo trasformatore riconosciuto e il trasformatore assimilato possono sospendere le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, dopo averne informato lo Stato membro.

3. Anteriormente al 1° maggio successivo alla campagna di commercializzazione considerata, i primi trasformatori riconosciuti indicano all'autorità competente i principali utilizzi cui sono destinati le fibre e gli altri prodotti ottenuti.

Articolo 7

Diritto all'aiuto

1. L'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso unicamente per le fibre di lino o di canapa:

- ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi conformemente all'articolo 5, coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre, per le quali è stata presentata una domanda di aiuto per superficie in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 per la campagna di commercializzazione considerata, e

— ottenute anteriormente al 1° maggio successivo al termine della campagna di commercializzazione di cui trattasi da un primo trasformatore riconosciuto, nonché, nel caso di un trasformatore assimilato, immesse sul mercato anteriormente a tale data.

2. Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo «Q» per il quale è concesso l'aiuto viene calcolato sulla base della seguente formula

$$Q = P * [(100 - x)/(100 - 7,5)]$$

dove «P» corrisponde al quantitativo di fibre ammissibili ottenuto con una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi inferiore alla percentuale «x» autorizzata.

Articolo 8

Quantitativi nazionali garantiti

1. La ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso, sulla base delle seguenti informazioni comunicate dagli Stati membri interessati alla Commissione anteriormente al 16 ottobre:

- le superfici oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi presentati in conformità dell'articolo 6, e
- una stima delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

2. Al fine di stabilire i quantitativi nazionali per i quali può essere concesso un aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione, gli Stati membri determinano, anteriormente al 1° gennaio della campagna in questione, i trasferimenti di quantitativi nazionali garantiti effettuati conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro può adeguare, anteriormente al 1° agosto successivo alla data limite prevista all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, i quantitativi trasferiti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per il quale può essere concesso l'aiuto alla trasformazione ai primi trasformatori riconosciuti o ai trasformatori assimilati per una determinata campagna di commercializzazione è limitato al numero di ettari delle parcelle che formano oggetto di un contratto di compravendita o di un impegno di trasformazione o, secondo i casi, di un contratto di trasformazione per conto terzi, moltiplicato per una quantità unitaria da determinare.

Lo Stato membro determina, anteriormente al 1° gennaio della campagna in corso la quantità unitaria di cui al primo comma

per la totalità del suo territorio e per ciascuno dei tre tipi di fibre in questione.

4. Qualora i quantitativi di fibre ammissibili all'aiuto per taluni primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati siano inferiori ai limiti ad essi applicabili in virtù del paragrafo 3, lo Stato membro, dopo aver ricevuto tutte le dichiarazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per la campagna di commercializzazione considerata, può aumentare i quantitativi unitari di cui al paragrafo 3 in modo da ridistribuire i quantitativi disponibili agli altri primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati i cui quantitativi ammissibili all'aiuto superano i rispettivi limiti.

5. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, le informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15 per quinto riguarda i quantitativi di cui al paragrafo 2 e i quantitativi unitari di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 9

Domanda di aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto alla trasformazione delle paglie, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente una domanda di aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa che saranno ottenute anteriormente alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, da paglie raccolte nella campagna considerata. La domanda viene presentata al più tardi alla data prevista all'articolo 6, paragrafo 1.

Qualora le fibre ottenute provengano in parte da paglie prodotte in uno Stato membro diverso da quello in cui è riconosciuto il primo trasformatore, la domanda di aiuto viene presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta e una copia di tale domanda viene trasmessa allo Stato membro in cui il primo trasformatore è riconosciuto.

2. Per beneficiare dell'aiuto alla trasformazione delle paglie, il trasformatore assimilato presenta all'autorità competente una domanda di aiuto per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa che saranno prodotte e immesse sul mercato anteriormente alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, da paglie della campagna considerata. La domanda viene presentata al più tardi alla data prevista all'articolo 6, paragrafo 1.

3. La domanda di aiuto reca almeno le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo e firma del richiedente, nonché, secondo i casi, numero di riconoscimento del primo trasformatore o numero d'identificazione nel sistema integrato di gestione e di controllo del trasformatore assimilato,
- l'indicazione che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto formeranno oggetto delle dichiarazioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Ai fini della concessione dell'aiuto, le dichiarazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), formano parte integrante della domanda di aiuto.

Articolo 10

Anticipo sull'aiuto

1. Se la dichiarazione delle fibre prodotte prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è accompagnata da una domanda d'anticipo, quest'ultimo è versato al primo trasformatore riconosciuto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a condizione che sia stata presentata una domanda di aiuto in conformità dell'articolo 9. Fatto salvo il limite previsto all'articolo 8, paragrafo 3, l'anticipo è pari all'80 % dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre dichiarati.

2. L'anticipo è versato a condizione che non siano state constatate irregolarità imputabili al richiedente per la campagna considerata nell'ambito dei controlli previsti all'articolo 13 e che sia stata costituita una cauzione pari al 110 % dell'importo del medesimo.

La cauzione viene svincolata:

- a concorrenza del 75 %, sei mesi dopo il pagamento dell'anticipo, e
- totalmente, tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto.

Tuttavia,

- nel caso della pulizia per conto terzi delle fibre corte di lino, la relativa garanzia viene svincolata tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto, in funzione dei quantitativi per i quali lo Stato membro ha erogato l'aiuto alla trasformazione,
- ove si constatino irregolarità, il totale delle cauzioni disponibili, relative al primo trasformatore riconosciuto e alla campagna in questione, è svincolato tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto in funzione dei quantitativi totali per i quali lo Stato membro ha concesso l'aiuto alla trasformazione.

3. L'articolo 3, nonché i titoli II, III e VI del regolamento (CEE) n. 2220/85, si applicano alle cauzioni contemplate dal presente articolo.

Articolo 11

Aiuto complementare

L'aiuto complementare di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso al primo trasformatore riconosciuto di fibre lunghe di lino per le superfici situate nelle zone di cui all'allegato del suddetto regolamento che formano oggetto di contratti di compravendita e di impegni presentati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

Tuttavia la superficie ammissibile all'aiuto complementare è limitata ad un massimo corrispondente alla quantità di fibre lunghe di lino per la quale è stato concesso l'aiuto alla trasformazione per la campagna considerata, divisa per una resa di 680 chilogrammi di fibre lunghe di lino per ettaro.

Articolo 12

Pagamento degli aiuti

1. L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono concessi dopo che sono stati effettuati tutti i controlli previsti e sono stati stabiliti i quantitativi definitivi di fibre ammissibili per la campagna considerati.

2. L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono versati anteriormente al 1° agosto successivo alla data limite di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, dallo Stato membro sul cui territorio sono state raccolte le paglie di lino o di canapa.

Articolo 13

Controlli

1. I controlli sono effettuati in modo da garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto. Essi comprendono in particolare

- la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori e degli obblighi dei trasformatori assimilati,
- il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole riportate nei contratti di compravendita, negli impegni di trasformazione e nei contratti di trasformazione per conto terzi con i dati determinati nel quadro del regolamento (CE) n. 1251/1999,
- la verifica dei documenti giustificativi riguardanti i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto da parte dei primi trasformatori riconosciuti e dei trasformatori assimilati.

I controlli effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro presso i primi trasformatori riconosciuti vertono sulle operazioni di trasformazione di tutte le paglie di lino o di canapa prodotte nella Comunità e destinate alla produzione di fibre.

2. Le verifiche in loco ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 sono stabilite dall'autorità competente, segnatamente sulla base di un'analisi dei rischi, in modo da sottoporre a controllo, per ciascuna campagna di commercializzazione, almeno il 75 % dei primi trasformatori riconosciuti e il 10 % dei trasformatori assimilati. Tuttavia il numero dei controlli in loco in uno Stato membro non può in alcun caso essere inferiore al valore ottenuto dividendo per 750 la superficie totale in ettari coltivata a lino e a canapa in detto Stato membro.

Le verifiche in loco riguardano anche tutti gli operatori che hanno stipulato con i primi trasformatori riconosciuti contratti di pulizia di fibre corte di lino per conto terzi.

3. I controlli in loco comprendono in particolare l'esame:

- degli impianti, delle scorte e delle fibre ottenute,
- della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria,
- dei consumi d'energia dei vari mezzi di produzione e dei documenti relativi alla manodopera impiegata, nonché
- di qualsiasi documento commerciale utile ai fini del controllo.

Ove sussistano dubbi sull'ammissibilità delle fibre e segnatamente sul tenore di impurità delle fibre corte di lino o delle fibre di canapa, si preleva un campione rappresentativo dalle partite poste in causa e si procede all'esatta determinazione delle caratteristiche considerate. Ove del caso, lo Stato membro valuta, in funzione della situazione, i quantitativi non ammissibili in causa sulla totalità dei quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto.

Nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro che effettua il controllo ne trasmette senza indugio i risultati allo Stato membro cui compete il pagamento dell'aiuto.

Articolo 14

Sanzioni

1. Se il controllo rivela il mancato rispetto degli impegni assunti nella domanda di riconoscimento, quest'ultimo viene immediatamente revocato. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, al primo trasformatore cui viene revocato il riconoscimento non può essere concesso un nuovo riconoscimento prima della seconda campagna successiva a quella in cui è stato effettuato il controllo o in cui è stato constatato il mancato rispetto degli impegni suddetti.

2. In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, o qualora il primo trasformatore abbia stipulato contratti di compravendita di paglie o assunto impegni di trasformazione per un numero di ettari che, in condizioni normali, fornirebbe una produzione significativamente più elevata di quella che può essere sottoposta a trasformazione in base alle specifiche tecniche indicate nel suo impegno, il primo trasformatore riconosciuto o il trasformatore assimilato sono esclusi dal beneficio del regime di aiuto alla trasformazione e, ove del caso, dal regime di aiuto complementare di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1673/2000 per la campagna considerata e quella successiva.

3. Ove, per uno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, si constati che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino o fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto superano i quantitativi conformi ai requisiti di ammissibilità effettivamente ottenuti, l'aiuto che può essere concesso per ciascun tipo di fibre è calcolato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, sulla base dei quantitativi effettivamente ammissibili per la campagna considerata, ridotti di due volte l'eccedenza constatata.

4. Salvo forza maggiore, qualsiasi ritardo nella presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 9 o nella trasmissione o dichiarazione delle informazioni previste all'articolo 6, dà luogo ad una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo degli importi di aiuto oggetto della suddetta domanda, cui l'interessato avrebbe diritto in caso di presentazione, trasmissione o dichiarazione entro i termini prescritti. Se il ritardo

supera i 25 giorni, la domanda di aiuto e le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, sono irricevibili.

5. Ove del caso, l'aiuto complementare di cui all'articolo 11 è ridotto di una percentuale pari a quella applicabile al totale dell'aiuto alla trasformazione concesso per la campagna considerata.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Nel corso del secondo mese successivo al termine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) i quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa, ove del caso adeguati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto nel periodo considerato;
- b) i quantitativi mensili venduti e i prezzi corrispondenti che possono essere constatati sui principali mercati a livello di produzione per le qualità di fibre di origine comunitaria maggiormente rappresentative del mercato;
- c) un riepilogo dei quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa ottenuti da paglie di origine comunitaria immagazzinati al termine del periodo considerato, ripartiti per campagna di commercializzazione.

2. Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna in corso, le seguenti informazioni:

- a) i trasferimenti dei quantitativi nazionali garantiti effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000, nonché i quantitativi nazionali garantiti risultanti da detti trasferimenti;
- b) un riepilogo delle superfici coltivate a lino e a canapa destinate alla produzione di fibre che hanno formato oggetto dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;
- c) i quantitativi unitari fissati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3;
- d) la produzione stimata di paglie e di fibre di lino e di canapa;
- e) il numero di imprese di trasformazione riconosciute nonché le capacità di trasformazione totali corrispondenti ai vari tipi di fibre per la campagna in corso;
- f) ove del caso, il numero di operatori incaricati della pulizia per conto terzi di fibre corte di lino.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la penultima campagna di commercializzazione, le seguenti informazioni:

- a) un riepilogo dei quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto, per i quali rispettivamente:

- 1) è stato concesso il diritto all'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;
- 2) non è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla trasformazione, con l'indicazione dei quantitativi esclusi dal beneficio dell'aiuto a causa del superamento dei quantitativi nazionali garantiti risultanti dalle disposizioni dell'articolo 8;
- 3) è stata incamerata la garanzia di cui all'articolo 10;
- b) i quantitativi totali di fibre corte di lino o fibre di canapa non ammissibili a causa del superamento della percentuale massima d'impurità prevista all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ottenuti dai primi trasformatori riconosciuti e dai trasformatori assimilati;
- c) un riepilogo del numero di ettari situati rispettivamente nelle zone I e II indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1673/2000 per i quali è stato concesso l'aiuto complementare di cui all'articolo 4 di detto regolamento;
- d) ove del caso, i quantitativi nazionali garantiti e gli importi unitari risultanti dagli adeguamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e dall'articolo 8, paragrafo 4;
- e) il numero di sanzioni decise e in corso di esame in conformità dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 3;
- f) ove del caso, una relazione sul funzionamento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, nonché sui controlli e sui quantitativi in questione.

4. Qualora decida di erogare l'aiuto per fibre corte di lino o fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 31 gennaio della campagna in corso, precisando gli sbocchi tradizionali previsti.

In tal caso, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro comunica la ripartizione dei quantitativi reali, senza adeguamento, di fibre corte di lino e di fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 % che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto.

Articolo 16

Fatto generatore

Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il fatto generatore del tasso di cambio dell'euro per la conver-

sione dell'anticipo e dell'aiuto alla trasformazione per il quantitativo considerato interviene l'ultimo giorno del periodo stesso.

Articolo 17

Misure transitorie

1. Le misure transitorie di cui al presente articolo si applicano per la campagna 2001/2002.

2. Gli Stati membri possono concedere il riconoscimento ai primi trasformatori in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1673/2000 per le fibre di lino o di canapa che possono essere prodotte nel rispetto delle condizioni di ammissibilità all'aiuto se:

- sono riconosciuti in base alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 619/71 per la campagna di commercializzazione 2000/2001,
- nessuna irregolarità è stata constatata a loro carico nel corso delle campagne 1999/2000 e 2000/2001, e
- hanno presentato una domanda di riconoscimento in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento anteriormente al 30 giugno 2001.

3. Per poter beneficiare del regime di sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1673/2000, i primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati dichiarano, entro il 31 luglio 2001, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa da essi detenute al 30 giugno 2001 e corrispondenti alle raccolte anteriori alla campagna 2001/2002.

Articolo 18

Abrogazione di regolamenti

I regolamenti (CEE) n. 1215/71, (CEE) n. 1523/71, (CEE) n. 1524/71, (CEE) n. 1164/89, (CEE) n. 1784/93 e (CE) n. 452/1999 sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2001.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 resta applicabile per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 246/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2001**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2001.

Esso si applica dal 7 al 20 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 5 febbraio 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 7 al 20 febbraio 2001				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	11,83	10,93	55,00	20,80
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	10,32	19,64	16,00	17,72
Marocco	16,39	15,64	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 247/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2001

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

(3) Il regolamento (CE) n. 246/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 124/2001 della Commissione ⁽⁸⁾.

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 124/2001 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2001.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 21 del 23.1.2001, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 248/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2001****che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

portazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

- (5) Per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 35/2001 della Commissione ⁽⁸⁾.

considerando quanto segue:

- (6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

1. Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC ex 0603 10 10) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 35/2001 è abrogato.

Articolo 2

- (3) Il regolamento (CE) n. 246/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'im-

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2001.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.⁽⁵⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 4 del 9.1.2001, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

DIRETTIVA 2001/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 22 gennaio 2001****recante modifica della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore ⁽⁴⁾, è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾.
- (2) La direttiva 70/220/CEE, stabilisce le specifiche per le prove delle emissioni dei veicoli a motore che rientrano nel suo campo di applicazione. Alla luce delle esperienze recenti e della rapida evoluzione delle conoscenze in materia di sistemi diagnostici di bordo, è opportuno adeguare in conseguenza tali specifiche.
- (3) I sistemi diagnostici di bordo (OBD) sono in una fase meno evoluta per i veicoli muniti di motore ad accensione comandata che funzionano permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o GN e non possono essere prescritti per questi nuovi tipi di veicoli prima del 2003.
- (4) La direttiva 70/220/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato I della direttiva 70/220/CEE il punto 8.1 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 268.

⁽²⁾ GU C 204 del 18.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 10 ottobre 2000 (GU C 329 del 20.11.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2000.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/102/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43).

⁽⁵⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

«8.1. Veicoli con motore ad accensione comandata**8.1.1. Motori alimentati a benzina**

A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2001 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 — la cui massa massima non supera 2 500 kg — e i veicoli della categoria N1, classe I, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2002 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2 500 kg, devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

8.1.2. Veicoli alimentati a GPL e gas naturale

A decorrere dal 1° gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2004 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 — la cui massa massima non supera 2 500 kg — e i veicoli della categoria N1, classe I, alimentati permanentemente o per parte del tempo con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2 500 kg, alimentati permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 1/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA
del 4 gennaio 2001**

**relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di
associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001**

(2001/92/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 22 settembre 2000 e ha convenuto di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo, la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, del sistema di duplice controllo istituito nel 1998 dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽¹⁾, prorogato da ultimo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 dalla decisione n. 1/2000 ⁽²⁾.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 3/97, resta in vigore per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 di detta decisione, i riferimenti al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2000 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio - 31 dicembre 2001».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 4 gennaio 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 67 del 15.3.2000, pag. 35.

**DECISIONE N. 1/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA CECA
del 5 gennaio 2001**

relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001

(2001/93/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 13 settembre 2000 e ha convenuto di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo, la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, del sistema di duplice controllo istituito nel 1998 con decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽¹⁾, prorogato da ultimo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 dalla decisione 1/2000 ⁽²⁾.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo, istituito con decisione n. 3/97, resta in vigore per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3, di detta decisione i riferimenti al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2000 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio - 31 dicembre 2001».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 5 gennaio 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 69 del 17.3.2000, pag. 53.

DECISIONE N. 1/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVACCHIA
del 18 gennaio 2001
relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di
associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001

(2001/94/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 22 settembre 2000 e ha convenuto di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo, la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, del sistema di duplice controllo istituito nel 1998 con decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽¹⁾, prorogato da ultimo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 dalla decisione n. 1/2000 ⁽²⁾.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo, istituito con decisione n. 3/97, resta in vigore per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre 2001. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3, di detta decisione i riferimenti al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2000 sono sostituiti dalla dicitura 1° gennaio - 31 dicembre 2001.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 67 del 15.3.2000, pag. 36.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2000

sul regime di aiuti cui l'Italia intende dare esecuzione a norma dell'articolo 14 della legge della Regione Sardegna del 4 febbraio 1998 «Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEAOG-Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura»

[notificata con il numero C(2000) 2753]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2001/95/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

avendo invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I

Procedimento

- (1) Con lettera in data 18 marzo 1998 l'Italia ha notificato alla Commissione le misure d'aiuto che prevedeva di concedere a norma della legge della Regione Sardegna del 4 febbraio 1998 (in appresso «la legge regionale») «Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEAOG — Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura». Con lettere dell'11 agosto 1998, del 9 dicembre 1998 e del 4 marzo 1999 l'Italia ha comunicato informazioni supplementari alla Commissione.
- (2) Con lettera SG(99) D/3464, del 17 maggio 1999, la Commissione ha comunicato all'Italia di avere deciso di avviare il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle misure d'aiuto previste dall'articolo 14 della legge regionale. Con la stessa lettera la Commissione ha preso atto dell'impegno delle autorità italiane ad abrogare gli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 e 21 della legge regionale e ha comunicato all'Italia di non formulare obiezioni nei confronti delle misure di cui agli articoli 6, 16, 18, 20, 22 e 23.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.
- (4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati. L'Italia ha presentato osservazioni con lettera del 22 giugno 1999.

⁽¹⁾ GU C 220 del 31.7.1999, pag. 4.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

II

Descrizione dell'aiuto

- (5) A norma dell'articolo 14, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare aiuti diretti a compensare le perdite derivanti da pregresse avversità climatiche, da malattie animali o da malattie vegetali fino al 100 % del danno subito. La legge prevede espressamente che detti contributi possano andare ad integrare aiuti già concessi per gli eventi in questione. In caso di carenza degli stanziamenti, avranno priorità nell'accesso agli aiuti gli imprenditori che hanno contratto o sono sul punto di contrarre mutui di assestamento, cioè mutui finalizzati ad assestare i ratei scaduti e gli interessi di mora al cui pagamento non hanno potuto far fronte a causa della perdita di produzione per calamità.
- (6) Nelle loro lettere le autorità italiane precisano che la misura è destinata a compensare i danni derivanti da 24 eventi climatici verificatisi in Sardegna dal 1988, che sono riassunti nella tabella seguente, e i danni causati da epizootie avvenute tra il 1990 e il 1997. Per tutte le perdite le autorità italiane sottolineano che le richieste di indennizzo soddisfano le condizioni applicate di norma dalla Commissione per tali aiuti ed erano state presentate e debitamente documentate all'epoca, ma che non era stato possibile erogare gli aiuti per mancanza di risorse di bilancio.

Eventi	Base giuridica Legge n. 590, 15.10.1981; legge n. 185, 14.2.1992; legge n. 198, 13.5.1985; legge regionale n. 11, 20.3.1989 (aiuto n. 91/89 approvato dalla Commissione) Legge regionale n. 12, 10.6.1974; legge regionale n. 28, 10.4.1978
1. Siccità — 1988/1989 (Sardegna)	D.A. 2820/89
2. Siccità — 1989/1990 (Sardegna)	D.A. 48/91 — 378/91
3. Piogge alluvionali — novembre 1989 (Cagliari)	D.A. 1658/90
4. Venti impetuosi — febbraio 1990 (Cagliari)	D.A. 1682/91
5. Venti impetuosi — marzo 1990 (Nuoro)	D.A. 1659/90
6. Grandinata — agosto 1990 (Cagliari)	D.A. 78/SI/91
7. Piogge alluvionali — ottobre 1990 (Cagliari)	D.A. 81/SI/91
8. Grandinata — ottobre 1990 (Cagliari)	D.A. 49/SI/91
9. Piogge persistenti — dicembre 1990 (Sassari)	D.A. 82/SI/91
10. Venti — aprile 1991 (Oristano)	D.A. 115/SI/92
11. Gelate — aprile 1991 (Cagliari)	D.A. 116/SI/92
12. Grandinate — aprile e maggio 1991 (Cagliari)	D.A. 114/SI/92
13. Piogge alluvionali — novembre 1991 (Sassari)	D.A. 19/SI/93
14. Venti impetuosi — dicembre 1991 (Oristano)	D.A. 18/SI/93
15. Venti impetuosi — dicembre 1991 (Sassari)	D.A. 20/SI/93
16. Gelate — dicembre 1991/gennaio 1992 (Cagliari)	D.A. 17/SI/93
17. Venti gelidi — febbraio/marzo 1993 (Sassari)	D.A. 161/SI/93
18. Venti impetuosi — marzo 1993 (Cagliari)	D.A. 160/SI/93

Eventi	Base giuridica Legge n. 590, 15.10.1981; legge n. 185, 14.2.1992; legge n. 198, 13.5.1985; legge regionale n. 11, 20.3.1989 (aiuto n. 91/89 approvato dalla Commissione) Legge regionale n. 12, 10.6.1974; legge regionale n. 28, 10.4.1978
19. Grandinata — marzo 1993 (Cagliari)	D.A. 165/SI/93
20. Piogge alluvionali — ottobre/novembre 1993 (Cagliari-Nuoro)	D.A. 128/SI/94
21. Siccità — 1994/1995 (Sardegna)	D.A. 18/SI/96
22. Venti impetuosi — aprile 1994 (Sassari)	D.A. 191/SI/94
23. Venti impetuosi — maggio 1995 (Sassari-Nuoro)	D.A. 237/SI/95
24. Grandinata — giugno 1996 (Cagliari)	D.A. 306/SI/96

- (7) Quantunque né l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, né la prassi normalmente seguita dalla Commissione per quanto riguarda l'erogazione di contributi volti a compensare avversità climatiche assimilabili alle calamità naturali prevedano scadenze precise per il pagamento dell'aiuto, nella sua decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto implicito, nelle suddette disposizioni, che il medesimo dovesse essere effettuato entro un periodo di tempo ragionevole dal verificarsi dell'evento in questione. L'erogazione di un aiuto a diversi anni di distanza (nella fattispecie, fino a 10) dall'evento di cui trattasi comporta, a giudizio della Commissione, un rischio concreto di distorsione delle condizioni di concorrenza. Nei casi in cui i produttori interessati sono riusciti a riassorbire le perdite derivanti dall'evento dannoso, l'indennizzo ad anni di distanza produrrà gli stessi effetti economici che deriverebbero dalla concessione di aiuti al funzionamento. Nell'ipotesi in cui invece le perdite cagionate dall'evento dannoso non hanno potuto essere riassorbite e permangono difficoltà finanziarie, la Commissione ha ritenuto che occorre vigilare sul rischio che la concessione dell'aiuto comporti l'elusione delle rigorose condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³⁾. A tale riguardo la Commissione ha constatato che, nel caso in esame, se gli stanziamenti non sono sufficienti a compensare tutti i danni subiti, la priorità non viene data agli operatori maggiormente colpiti, ma a coloro che hanno prestiti da rimborsare. A giudizio della Commissione, di fronte a questa disposizione è perlomeno lecito chiedersi se l'obiettivo principale della misura proposta non sia in effetti quello di sostenere i produttori versanti in difficoltà finanziarie.
- (8) Inoltre, nel caso degli aiuti diretti a compensare i danni subiti dagli allevatori a seguito di epizootie, la prassi normalmente seguita dalla Commissione subordina l'ammissibilità dei versamenti a talune condizioni. Queste riguardano, in particolare, l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia in questione, o attuando interventi di eradicazione e in special modo misure obbligatorie soggette all'indennizzo, o, in una fase iniziale, organizzando un sistema di vigilanza ed allarme. Ne consegue che solo i fenomeni infettivi di rilevanza pubblica e non i casi di cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale possono dar luogo a misure d'aiuto. Nella sua decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto che le autorità italiane non avessero fornito le informazioni necessarie a verificare il rispetto di tali condizioni.
- (9) La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni relativamente all'applicazione dell'articolo 14 inteso a compensare le perdite subite dai produttori di pomodori da mensa a causa del virus giallo del pomodoro nelle annate 1994/95, 1995/96 e 1996/97, ritenendo che tali aiuti potessero beneficiare della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Tuttavia, in considerazione dell'ambito generale d'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale, la Commissione ha sottolineato che eventuali altri aiuti volti a compensare le perdite causate da malattie vegetali dovessero essere notificati separatamente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

⁽³⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

III

Commenti dell'Italia

- (10) Le autorità italiane hanno trasmesso con lettera del 22 giugno le loro osservazioni, successivamente integrate da una lettera in data 15 giugno 2000.
- (11) Nella lettera del 22 giugno 1999, le autorità italiane prendono atto con soddisfazione della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni all'aiuto per danni da malattie vegetali e annunciano di ritirare il progetto in merito di aiuti per danni da epizootie. Per quanto riguarda l'indennizzo per danni imputabili ad avversità climatiche, le autorità italiane formulano le seguenti osservazioni.
- (12) Il contributo in progetto rappresenta un aiuto supplementare rispetto a quello già erogato a fronte di eventi dannosi che non supera il danno finanziario effettivamente subito dagli agricoltori. Da un punto di vista generale l'aiuto è conforme alle norme fissate dalla Commissione ⁽⁴⁾, che prevede un indennizzo fino al 100 % dei danni subiti. Esso è inoltre conforme all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, che non prevede limitazioni di alcun genere, se non quella implicita dell'ammontare del danno. Trattandosi di una norma del trattato, è da ritenere che essa abbia valore uguale a quella che, nell'ordinamento interno, spetta alla Costituzione e, pertanto, nella gerarchia delle fonti, una valenza superiore. Ne consegue, a parere della Regione sarda, che la legislazione comunitaria non dovrebbe impedire ad uno Stato membro di agire secondo lo spirito dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto gli aiuti destinati a indennizzare anche fino al 100 % i danni derivati da calamità naturali e da eventi eccezionali sono compatibili col mercato comune.
- (13) Né l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato né la prassi finora seguita dalla Commissione prevedono scadenze per il pagamento di aiuti volti a indennizzare i danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche. Le autorità italiane ritengono che siffatto limite dovrebbe essere comunque fissato a priori, in modo da porre tutti gli Stati membri su un piano di parità ed a garantire per tutti la certezza del diritto. Inoltre il concetto di «periodo di tempo ragionevole» proposto dalla Commissione è soggettivo: non crea quindi situazioni di certezza giuridica, può dar luogo a disparità di trattamento e comporta il rischio concreto che gli Stati operino in modo differenziato. Ciò è dimostrato dal fatto che nella stessa lettera, nella parte relativa all'«indennizzo per malattie vegetali» la Commissione dichiara di ritenere «non irragionevole» il periodo di tempo intercorso tra il verificarsi del danno e il pagamento dell'aiuto. Il danno si è verificato nelle annate 1994/95, 1995/96 e 1996/97. Pertanto, la Commissione ha ritenuto «ragionevole» un intervento che prende in considerazione eventi dannosi verificatisi a partire dal 1994. Ovviamente le autorità italiane concordano sulle valutazioni che la Commissione fa riguardo all'indennizzo dei danni causati dal virus giallo dal pomodoro. Tuttavia, sul piano logico ed anche per uniformità di trattamento, la regione Sardegna si sarebbe aspettata che venissero considerati ammissibili gli aiuti integrativi concessi per gli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 1994.
- (14) Le autorità italiane osservano inoltre che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁵⁾, prevede che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti illegali sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni, ossia si prescrivono in 10 anni. Se si ritiene dunque che le imprese agricole debbano subire retroattivamente per 10 anni gli effetti derivanti dalla concessione di aiuti illegali, non si vede perché non debbano godere gli effetti positivi di aiuti compatibili per un identico periodo di tempo. Di conseguenza, l'amministrazione regionale ritiene che, secondo le valutazioni della stessa Commissione, un periodo di recupero pari a 10 anni sia da considerare ragionevole e che, in ogni caso, non possa essere negata la ragionevolezza del periodo decorrente dal 1994.
- (15) Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dalla Commissione circa gli effetti della concessione di aiuti attuata a diversi anni di distanza dall'evento dannoso, le autorità italiane ritengono che gli argomenti utilizzati dalla Commissione renderebbero pressoché impossibile il pagamento di aiuti per calamità naturali e vanificherebbero totalmente l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Il dilemma infatti si pone fin dall'annata agraria successiva a quella in cui si è verificato l'evento, quando dovrebbe

⁽⁴⁾ Documento di lavoro destinato al gruppo di lavoro «condizioni di concorrenza in agricoltura» sull'inquadramento degli aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola (doc. VI/5934/86 Rev. 2).

⁽⁵⁾ Attualmente articolo 88 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

valutarsi cioè se le perdite siano state o meno riassorbite. In nessuno dei due casi, tuttavia, potrebbero essere erogati aiuti per calamità naturali poiché si tratterebbe o di aiuti al funzionamento o di aiuti ad imprese in difficoltà. Sul piano operativo, inoltre, le autorità italiane ritengono che l'accoglimento della tesi della Commissione porrebbe ostacoli gravi all'attuazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e condurrebbe a una insostenibile burocratizzazione dell'intervento. Sarebbe infatti ogni volta necessario — salvo che l'aiuto non venga erogato entro l'annata agraria nella quale si è verificato l'evento dannoso — condurre indagini approfondite per verificare se le perdite siano state riassorbite o meno.

- (16) Inoltre, le autorità italiane osservano che l'erogazione di aiuti per avversità atmosferiche di solito avviene a notevole distanza di tempo dal verificarsi dell'evento dannoso. Infatti, subito dopo il verificarsi dell'evento, che peraltro può durare nel tempo, i tecnici agrari dell'Ente regionale di assistenza (Ersat) valutano la percentuale dei danni nel settore geografico colpito e la percentuale delle perdite subite dai produttori rispetto alla produzione lorda vendibile aziendale, considerata in base ai normali livelli di produzione dell'ultimo precedente triennio. I tecnici redigono poi una relazione che viene trasmessa all'assessorato dell'agricoltura e da questo valutata. Ove si ritenga che esistano le condizioni di legge per riconoscere l'evento dannoso come eccezionale, l'assessorato, entro 60 giorni dalla fine dell'evento, propone alla giunta regionale che venga assunta una apposita deliberazione nella quale siano anche indicati gli aiuti da concedere. La deliberazione verrà poi trasmessa al ministero per le Politiche agricole, che adotterà, se ritiene la proposta accoglibile, un apposito decreto da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*. L'assessorato dell'agricoltura, a questo punto, adotta un altro decreto per definire i soggetti beneficiari, il tipo di aiuto da concedere e il termine per la presentazione delle domande, che è solitamente di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del decreto stesso sul Bollettino ufficiale della Regione. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, queste verranno valutate singolarmente per verificare l'esistenza delle condizioni soggettive e oggettive di accesso agli aiuti e per determinare quindi la misura di questi ultimi. Gli uffici che si occupano della definizione delle pratiche non hanno una grande dotazione di personale e spesso si occupano anche di altri interventi in agricoltura. Quando le pratiche sono numerose (per gli eventi diffusi vi possono essere migliaia di domande) gli uffici possono impiegare anche anni nella definizione totale di esse. Vi è poi il fatto che spesso c'è un accavallarsi di eventi, che vi possono essere ritardi nello stanziamento e nell'assegnazione dei fondi pubblici, che non sempre la documentazione allegata è perfetta. Il periodo di erogazione degli aiuti può di conseguenza durare anni.
- (17) Su questo punto le autorità italiane concludono che nel caso di specie, ammesso che possano esservi dubbi attinenti agli aiuti al funzionamento e alle imprese in difficoltà, resta comunque il fatto che le imprese hanno subito un danno e che questo danno non è stato compensato per intero.
- (18) Secondo le autorità italiane, è alla luce di tale fatto che occorre valutare il rischio, paventato dalla Commissione, di distorsione delle condizioni di concorrenza. Dopo il verificarsi di un evento dannoso, le aziende non danneggiate si trovano oggettivamente in una posizione di vantaggio e migliorano a proprio favore le condizioni di concorrenza. L'eliminazione di questa involontaria distorsione di concorrenza si verificherebbe se e quando il danno subito venisse indennizzato per intero. Ove tale danno venisse indennizzato in ritardo, le aziende non danneggiate si troverebbero, per tutta la durata del ritardo, in posizione di vantaggio concorrenziale rispetto alle posizioni di partenza acquisite. Ove invece il danno venisse indennizzato parzialmente, le aziende non danneggiate consoliderebbero, sia pur in parte, il proprio vantaggio. Secondo le autorità italiane, dunque, un pagamento tardivo, anche di anni, degli aiuti in questione non può essere considerato altro che un tardivo ripristino di equilibri alterati rispetto alle posizioni di partenza. Se durante tale periodo le condizioni di concorrenza sono state alterate, ciò si è verificato solo a danno delle aziende colpite da calamità. Il negare dunque l'indennizzo progettato con la norma in questione significa consolidare vantaggi ingiustamente acquisiti. Può certamente essere posto un limite temporale; come osservato in precedenza, le autorità italiane ritengono ragionevole un periodo di 10 anni.
- (19) Le autorità italiane sostengono inoltre che, per sua natura, l'indennizzo ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), prescinde assolutamente dalla situazione economica e finanziaria degli imprenditori agricoli. Si tratta cioè di un indennizzo che spetta per il solo fatto che l'evento dannoso si è verificato. Lo stesso criterio deve dunque valere per gli indennizzi integrativi come quello in progetto. Secondo le autorità italiane questa argomentazione risponde di rilievi mossi dalla Commissione circa la priorità data agli imprenditori che abbiano in corso operazioni di assestamento a tasso

ordinario, ove gli stanziamenti non siano sufficienti. Il problema è duplice: dal punto di vista operativo non vi è dubbio che, essendo ipotizzabili migliaia di domande, ci saranno fra queste ultime quelle che verranno istruite per prime e quelle che verranno istruite a distanza di anni, e ciò in funzione dei carichi di lavoro del personale, dei tempi occorrenti per le verifiche, della completezza o meno della documentazione. Sotto il profilo delle risorse finanziarie occorrenti, non è al momento dato sapere quali stanziamenti l'organo legislativo regionale potrà destinare all'intervento. È prevedibile però che sarà necessario disporre più stanziamenti in periodi diversi, e ciò tenendo conto dello stato attuale della finanza pubblica. Si capisce facilmente che in caso di stanziamenti parziali per l'intervento proposto l'erogazione degli aiuti subirà una prima interruzione al momento in cui si esaurisca il primo stanziamento.

- (20) Le autorità italiane osservano inoltre che la normativa interna di cui trattasi esclude comunque un'ampia fascia di imprese dall'indennizzo per danni derivanti da eccezionali avversità atmosferiche. Infatti la soglia di accesso all'indennizzo è in Italia fissata al 35 % della produzione lorda annua vendibile, ossia della normale produzione. Tale condizione deve prima di tutto verificarsi mediamente nell'area geografica considerata: ciò significa che vi possono essere aziende che hanno subito danni rilevanti, ma che non possono beneficiare di indennizzi in quanto il danno della zona non raggiunge in media il 35 %. In secondo luogo le aziende, pur trovandosi all'interno delle zone interessate, possono aver subito danni a qualche produzione ma, avendo una produzione diversificata, non raggiungere una perdita del 35 % della normale produzione aziendale. In terzo luogo, gli indennizzi sono sempre parziali, sia nel caso dei danni agli investimenti (la misura dell'indennizzo è del 50 % o del 100 %) sia soprattutto nel caso dei danni alle produzioni che, nella maggioranza dei casi, non superano la somma esigua di 3 milioni di ITL. Pertanto una parte dei danni, talvolta molto rilevante, rimane a carico delle aziende.
- (21) Considerando tutto ciò, è stato deciso di dare la priorità agli imprenditori partecipanti ad operazioni di assestamento a tasso normale. Tale impostazione è stata ritenuta rispondente alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali che ripetutamente colpiscono la Sardegna. Si è cioè valutato che una delle soluzioni possibili per le imprese, a fronte di calamità naturali ripetute e di indennizzi sempre parziali e ritardati, era costituita dal ricorso a finanziamenti a medio-lungo termine intesi ad alleggerire i bilanci annuali con oneri finanziari compatibili. Che l'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche non costituisca un pretesto per la concessione degli aiuti è dimostrato dalla secolare storia della Sardegna che ha visto il periodico verificarsi di tali fenomeni, in particolare di siccità stagionali o annuali, con conseguenti carestie. D'altra parte, a prescindere da eventi circoscritti, il regime pluviometrico scarso o comunque fortemente irregolare pone la Sardegna in uno stato di perenne inferiorità rispetto alle regioni più fortunate della penisola italiana e dell'Europa centro-settentrionale. L'esistenza di operazioni di assestamento appare pertanto come un indizio che denota il disagio derivante dalle ripetute avversità atmosferiche. Le autorità italiane concludono pertanto che il problema della priorità è un problema ininfluenza. I casi sono infatti due. O l'intervento proposto è compatibile con le norme che regolano il trattato, e allora non si capisce perché debbano essere vietate le priorità. Oppure l'intervento è incompatibile e allora devono essere escluse le priorità. A giudizio della Regione sarda non appare certamente logico far dipendere la compatibilità dall'esistenza o meno di una qualche priorità.
- (22) Le autorità italiane indicano inoltre perché non è stato possibile pagare almeno una parte dell'integrazione dovuta negli anni immediatamente successivi al verificarsi degli eventi dannosi. Esse ricordano in primo luogo che la normativa sulle calamità naturali vigente nell'ordinamento italiano è molto più rigida di quella esistente nell'ordinamento comunitario, sia per quanto riguarda le soglie di accesso che per quanto riguarda l'indennizzo massimo per i danni alle colture, che nella maggior parte dei casi non è superiore a 3 milioni di ITL, e viene innalzato a 10 milioni di ITL nel caso delle colture protette. I danni agli investimenti vengono compensati, a seconda dei casi, con contributi del 50 % o dell'80 % della spesa ammessa per la ricostituzione dell'investimento perduto. Tali limiti sono stati innalzati in Sardegna, ma solo per alcune colture, in occasione della siccità del 1994/95, con apposita legge regionale. Occorre dunque rimuovere i limiti legislativi esistenti e questo può essere fatto solo con un atto legislativo da cui appunto il progetto di aiuto contenuto nell'articolo 14. Senza l'approvazione di questo articolo da parte della Commissione sarà impossibile versare gli indennizzi già concessi come in passato.

- (23) In secondo luogo, occorre tener conto del fatto che gli stanziamenti, statali o regionali, non sono mai stati in grado di soddisfare le esigenze delle aziende ed in particolare delle aziende piccole, che avrebbero potuto beneficiare per intero dei 3 milioni di ITL. Si è pertanto ricorso, nei pagamenti per i danni alle colture, non alla adozione di percentuali dell'indennizzo dovuto, ma all'adozione di parametri che rappresentano comunque una parte del danno subito. È pertanto chiaro che non si può per ciascuna delle 24 misure proposte per il recupero indicare la percentuale già pagata dell'indennizzo dovuto.
- (24) In conclusione, dunque, le autorità italiane chiedono che la Commissione autorizzi l'aiuto integrativo di cui all'articolo 14, fermo restando l'impegno della Regione Sardegna al riesame delle singole pratiche e alla determinazione della differenza tra l'importo concesso e il danno subito.
- (25) Nella loro lettera del 15 giugno 2000 le autorità italiane propongono che vengano modificate le condizioni degli aiuti e che la concessione di questi ultimi sia limitata al risarcimento delle perdite produttive connesse ai periodi di siccità degli anni 1988/89, 1989/90 e 1994/95 (eventi n. 1, 2 e 21 enumerati al considerando 6. Le autorità italiane sono infatti del parere che, date le loro dimensioni e il perdurante effetto, tali eventi rispondano alle condizioni fissate dal punto 11.1.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁶⁾, che ritengono applicabili alla pratica in oggetto.
- (26) Secondo le autorità italiane i periodi di siccità hanno interessato l'intero territorio della Sardegna ed hanno avuto gravi effetti sul valore complessivo della produzione agricola, in particolare ai livelli produttivo e organizzativo delle aziende colpite. Il ripetersi dei periodi di siccità non solo ha fortemente ridotto la produttività delle colture invernali, ma ha anche causato difficoltà nella programmazione delle colture irrigue, che normalmente ottengono migliori risultati nella commercializzazione. L'Italia aggiunge che i periodi di siccità che hanno colpito la Sardegna hanno causato danni riconosciuti per un importo di 1 178 miliardi di lire, di cui soltanto 433 miliardi di lire sono stati oggetto di indennizzo.

IV

Valutazione

- (27) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Nel caso in esame la Commissione ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione osserva inoltre che questo fatto non è contestato dalle autorità italiane.
- (28) L'articolo 14 della legge regionale prevede l'uso di risorse statali per indennizzare gli agricoltori della Regione Sardegna delle perdite subite in conseguenza di avversità atmosferiche. Gli aiuti sono concessi in forma selettiva unicamente agli agricoltori che abbiano subito perdite superiori al 35 % della produzione agricola lorda vendibile e favorisce pertanto questi ultimi rispetto ad altri agricoltori che non sono ammissibili agli aiuti. Inoltre il regime falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Esso rappresenta un vantaggio gratuito per gli agricoltori beneficiari dell'aiuto rispetto agli altri e ne rafforza pertanto la posizione commerciale. Inoltre, in assenza di informazioni in senso contrario da parte delle autorità italiane, la Commissione ritiene lecito presumere che almeno alcuni di questi agricoltori svolgano la loro attività in settori caratterizzati da notevoli scambi commerciali intracomunitari. Nel 1996 i prodotti agroalimentari importati in Italia da altri Stati membri ammontavano a 28 734 miliardi di ITL, mentre le esportazioni italiane in altri Stati membri erano pari a 17 821 miliardi di ITL ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

⁽⁷⁾ Fonte: ministero per le Politiche agricole.

- (29) Tuttavia il divieto di concessione di aiuti di Stato contenuto nell'articolo 87, paragrafo 1, è soggetto a deroghe. In risposta alla lettera della Commissione, del 17 maggio 1999, le autorità italiane hanno dichiarato di ritenere che la misura rientri nell'ambito d'applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. È pertanto opportuno iniziare la valutazione esaminando tale argomento.
- (30) A norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
- (31) In quanto deroga al divieto generale di concessione di aiuti di Stato contenuto nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), deve essere interpretato in senso restrittivo. Le avversità naturali come le grandinate, le gelate, il ghiaccio, la siccità, la pioggia e il vento non costituiscono di per sé calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Tuttavia è una prassi costante della Commissione nel settore agricolo, basata sui principi fissati dal documento di lavoro VI/5934/86 dei servizi della Commissione, citato nelle osservazioni delle autorità italiane, assimilare le avversità climatiche di questo tipo alle calamità naturali se le perdite subite dal beneficiario raggiungono una certa intensità. La Commissione ha ad esempio autorizzato il versamento di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato per compensare danni derivanti da avversità climatiche quali le grandinate, le gelate, il ghiaccio, la siccità, la pioggia e il vento, se le perdite subite dai beneficiari raggiungono la soglia minima del 30 % nelle regioni normali (20 % nelle zone svantaggiate) della normale produzione annua, definita come produzione media del triennio precedente l'anno in cui si è verificato l'evento dannoso. In caso di perdite di produttività degli investimenti, il danno deve superare il 10 % nel primo anno e il danno complessivo, nell'arco di diversi anni, deve superare il 30 % ovvero il 20 % della normale produzione annua. L'ammontare dell'aiuto non deve eccedere i danni subiti dalle singole aziende. Questa prassi è stata recentemente confermata dai nuovi orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁸⁾.
- (32) In un primo tempo le autorità italiane avevano confermato che lo scopo dell'articolo 14 della legge regionale era quello di autorizzare il pagamento di aiuti destinati a compensare i danni derivanti dai 24 eventi meteorologici (siccità, piogge, venti, grandinate e gelate) che hanno colpito la Sardegna tra il 1989 e il 1996; in un secondo tempo avevano proposto di limitare l'indennizzo a tre eventi meteorologici (siccità) verificatisi tra il 1989 e il 1995. Inoltre le autorità italiane sottolineano che la concessione degli aiuti è subordinata alla condizione che l'entità minima del danno raggiunga il 35 % nel settore geografico considerato e che le perdite subite dai singoli produttori corrispondano almeno al 35 % della loro produzione lorda vendibile, definita come produzione annua totale che può essere messa in vendita, in base ai normali livelli di produzione dell'ultimo triennio. Tale percentuale supera i livelli minimi stabiliti dalla Commissione (20 % per le zone svantaggiate e 30 % per le altre regioni). Inoltre sarà corrisposto unicamente il contributo determinato all'epoca in cui si è verificata la calamità naturale, interessi esclusi.
- (33) Di conseguenza, nella sua lettera del 17 maggio 1999 in cui avvia il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato la Commissione ha considerato che ciascuno dei 24 eventi climatici elencati al considerando 6 della tabella rispondesse ai criteri da lei precedentemente applicati all'atto della valutazione di aiuti destinati a compensare le perdite causate da avversità climatiche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti erogati in passato in base agli atti legislativi indicati al considerando 6, seconda colonna, della tabella.
- (34) L'articolo 14 della legge regionale consente il versamento di aiuti integrativi agli agricoltori che hanno già ricevuto un indennizzo nel quadro di precedenti leggi regionali. Le autorità italiane hanno dato l'assicurazione (in modo riconosciuto valido dalla Commissione) che l'importo totale dell'aiuto pagato nel quadro delle precedenti leggi regionali e dell'articolo 14 non supererà l'importo totale dei danni effettivamente subiti dagli agricoltori, come determinato dai funzionari dell'amministrazione regionale al momento dell'evento dannoso interessato.

⁽⁸⁾ Cfr. nota 6.

- (35) Tuttavia la Commissione ha ritenuto necessario avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in considerazione dei dubbi derivanti dal periodo di tempo (fino a 10 anni) trascorso dal verificarsi delle avversità climatiche in questione e dagli effetti prodotti del pagamento dell'indennizzo a distanza di anni sulle condizioni di concorrenza nei settori interessati.
- (36) Secondo le osservazioni formulate dalle autorità italiane, la Commissione non dovrebbe prendere in considerazione il periodo di tempo trascorso dal verificarsi delle avversità climatiche. L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), non impone un tale limite di tempo per il pagamento degli aiuti. Una volta accertato che l'agricoltore ha subito danni che superano la soglia minima, gli aiuti dovrebbero poter essere versati a prescindere del tempo trascorso dall'evento. Stabilendo un limite di tempo per il pagamento degli aiuti la Commissione cercherebbe di imporre una condizione supplementare non prevista dal trattato.
- (37) La Commissione non ritiene valida questa tesi. L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), dichiara compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Risulta pertanto che prima che si possa autorizzare l'aiuto debbano sussistere due condizioni: la prima, che a causare il danno sia stata una calamità naturale; la seconda, che l'aiuto sia versato per ovviare ai danni da essa causati. Nel caso in esame la Commissione riconosce che gli agricoltori hanno subito danni in conseguenza delle avversità climatiche in questione, e ammette inoltre quanto affermato dalle autorità italiane, le quali assicurano che l'importo degli aiuti da versare non supererà le perdite subite. Tuttavia nella lettera del 17 maggio 1999 la Commissione ha affermato che è necessario verificare se l'aiuto sia effettivamente erogato per ovviare ai danni causati dalle avversità climatiche. A tale proposito la Commissione ha individuato due fattori che danno adito a dubbi: il tempo trascorso dal verificarsi degli eventi e il fatto che la priorità per il pagamento degli aiuti è assegnata agli agricoltori in difficoltà finanziarie e non a quelli che hanno subito i danni più gravi. Facendo riferimento al tempo trascorso dal verificarsi degli eventi la Commissione non cerca pertanto di imporre una condizione supplementare rispetto a quelle fissate dal trattato. La Commissione conferma pertanto la sua posizione, secondo la quale per essere considerato inteso ad «ovviare» ai danni causati da un evento eccezionale l'aiuto va erogato entro un periodo di tempo ragionevole dal verificarsi dell'evento che ha causato il danno, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti.
- (38) L'Italia inoltre sostiene che il riferimento al «periodo di tempo ragionevole» è troppo vago e soggettivo e dà adito ad incertezze sul piano del diritto. Gli eventuali limiti di tempo dovrebbero essere fissati in anticipo e per un periodo ben definito.
- (39) La Commissione ritiene che tali rilievi si basino sul fraintendimento dei dubbi da lei nutriti in merito di regime di aiuti. La Commissione non è contraria al versamento di questi aiuti per il mero fatto che sia trascorso un certo periodo di tempo dal verificarsi delle avversità climatiche; il passare degli anni è invece uno tra vari fattori che inducono la Commissione a dubitare che l'obiettivo della misura notificata sia proprio quello di ovviare ai danni causati dalle avversità climatiche. Questo fattore, unitamente ad altri, dovrebbe essere valutato alla luce delle specifiche circostanze del caso al fine di determinare se l'aiuto rientri nel campo d'applicazione delle condizioni della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).
- (40) Proprio per questo motivo la Commissione non ha cercato di definire il periodo di tempo da considerarsi ragionevole. Nell'esercizio della funzione di tenere costantemente sotto controllo tutti i regimi di aiuto vigenti negli Stati membri, la Commissione ha precisato al punto 11.1.2 dei suoi nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo che in assenza di una specifica giustificazione, come ad esempio la natura e la portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento. In linea di principio tali orientamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2000, ma per ragioni di certezza del diritto e al fine di tutelare il diritto alla difesa (l'avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, è stato disposto sulla base della prassi precedente della Commissione), la Commissione non ritiene opportuno applicarli retroattivamente nel caso in esame.

- (41) L'Italia propone di fissare a 10 anni l'eventuale limite di tempo per il versamento degli aiuti, in analogia con il periodo di limitazione di 10 anni per il recupero degli aiuti illegalmente versati fissato dal regolamento (CE) n. 659/1999. L'Italia inoltre sostiene che la Commissione non è coerente in quanto non ha sollevato obiezioni riguardo all'erogazione di aiuti per i danni causati dal virus giallo del pomodoro a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/95, mentre alcuni degli eventi climatici tra quelli cui si riferisce l'articolo 14 si sono verificati successivamente a tale data. Secondo le osservazioni delle autorità italiane, la Commissione dovrebbe pertanto consentire perlomeno il versamento degli aiuti per gli eventi verificatisi durante o dopo il 1994.
- (42) Anche in questo caso le osservazioni delle autorità italiane risultano basate sul fraintendimento dei dubbi espressi dalla Commissione nei confronti della misura in esame. In ogni caso, la Commissione non ritiene valida l'analogia prospettata dalle autorità italiane con il periodo di limitazione di 10 anni per il recupero degli aiuti illegali fissato dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 659/1999. Come risulta dal considerando 14 del regolamento, il termine in questione è fissato per ragioni di certezza del diritto. La natura amministrativa del termine è inoltre confermata dall'articolo 13, paragrafo 2, a norma del quale i procedimenti avviati dalla Commissione nei confronti di aiuti illegali interrompono il periodo di limitazione.
- (43) Analogamente, la Commissione respinge l'accusa di incoerenza ad essa rivolto per avere, da una parte, consentito il versamento di aiuti destinati a compensare i danni causati da una malattia vegetale a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/95, e dall'altra espresso dubbi circa il pagamento di aiuti destinati ad ovviare i danni causati da avversità climatiche successivamente a tale data. In primo luogo va ricordato che, secondo i chiarimenti forniti dalle autorità italiane, l'articolo 14 della legge regionale era destinato inizialmente a consentire l'erogazione di aiuti per una serie di 24 avversità climatiche verificatesi fra il 1988 e il giugno 1996, solo quattro delle quali hanno di fatto avuto luogo durante o dopo il 1994. Dal momento che tutti gli eventi in questione possono rientrare nell'ambito della misura notificata, la Commissione ritiene che debbano essere esaminati nel loro complesso. Inoltre il fissare il 1994/95 come data limite escluderebbe dall'indennizzo due dei tre periodi di siccità elencati nell'ultima proposta italiana, senza contare che se la Commissione cercasse di fissare per i singoli eventi una data limite ad hoc, da cui decorresse il periodo di ammissibilità degli aiuti, farebbe proprio ciò che secondo le autorità italiane non dovrebbe fare, ossia cercare di definire in maniera arbitraria un limite di tempo per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).
- (44) Va inoltre osservato che le malattie vegetali e le epizootie non sono in generale considerate dalla Commissione alla stregua di eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. La Commissione ha pertanto esaminato gli aiuti alla luce della deroga contenuta nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e ha ritenuto che l'aiuto in questione non potesse essere considerato come aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. I fattori da prendere in considerazione in tale valutazione sono molto diversi da quelli che devono essere utilizzati per determinare se un aiuto sia destinato ad ovviare a danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
- (45) Secondo le osservazioni delle autorità italiane, si manifesterebbero problemi di potenziale distorsione della concorrenza nei casi in cui il pagamento di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da avversità climatiche venga ritardato anche di un solo anno, e il fatto che la perdita sia stata o meno assorbita dall'agricoltore non costituirebbe un criterio pratico per il versamento dei contributi. L'Italia tuttavia non contesta quanto affermato dalla Commissione, secondo la quale più il pagamento dell'aiuto è ritardato, maggiore è il potenziale di distorsione della concorrenza. Inoltre la Commissione non ha mai affermato che la capacità o incapacità dell'agricoltore di ovviare da sé ai danni, attingendo alle proprie risorse o riducendo il proprio reddito, debba costituire un criterio per il pagamento degli aiuti. Le osservazioni formulate in tal senso dalle autorità italiane sono pertanto inconferenti.
- (46) Per quanto riguarda la proposta delle autorità italiane di limitare l'indennizzo agli agricoltori che hanno sofferto dei periodi di siccità (tre su un totale di ventiquattro avversità climatiche), la Commissione ritiene che una tale soluzione non farebbe venir meno le riserve da essa formulate in relazione all'ammissibilità della misura ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). In primo luogo, due dei tre periodi di siccità risalgono agli anni 1988/89 e 1989/90. In secondo luogo la

proposta italiana aggiunge un nuovo elemento di selettività che potrebbe risultare ammissibile ai fini della giustificazione dell'indennizzo solo se il danno causato dalla siccità potesse essere considerato perdurevole, a differenza delle altre avversità climatiche. Pur non avendo difficoltà ad ammettere che in teoria gli effetti della siccità sulla produzione agricola possono prolungarsi nel tempo più di altri eventi (come ad esempio le piogge alluvionali), la Commissione ritiene però che questo fattore dipenda più dall'intensità del danno che dalla sua natura. Le autorità italiane si sono limitate a fornire una descrizione generica dell'impatto della siccità sull'economia delle aziende, senza valutare gli effetti economici continuativi che potrebbero durare fino a dodici anni.

- (47) La Commissione ritiene pertanto l'osservazione formulata dalle autorità italiane, secondo le quali potrebbe essere necessario un certo di tempo, forse anni, per sbrigare tutte le pratiche riguardanti domande di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da una calamità naturale o da un altro evento eccezionale. Tuttavia, in generale l'adozione della decisione generale di erogazione di aiuti, e gli iniziali stanziamenti di bilancio, sono effettuati tempestivamente dopo l'evento interessato. Nel caso in esame, anzi, la Commissione osserva che sulle 24 calamità cui si riferiscono le autorità italiane, in 21 casi le misure regionali di concessione di un primo aiuto sono state adottate o nell'anno in cui l'evento ha avuto luogo, o nell'anno successivo. I dubbi nutriti dalla Commissione per quanto riguarda la misura in esame risultano dal fatto che, trascorso un periodo che può arrivare a 10 anni dal verificarsi degli eventi, si propone ora di concedere aiuti supplementari che vanno al di là dei limiti fissati dalla legge all'epoca in cui era stato pagato l'indennizzo iniziale.
- (48) Per quanto riguarda i dubbi nutriti dalla Commissione circa la priorità assegnata agli agricoltori che hanno in corso operazioni di assestamento a tasso ordinario, le autorità italiane replicano in sostanza che tale aspetto è irrilevante, una volta accertato che gli agricoltori interessati hanno subito perdite dovute alle avversità in questione. In ogni caso, dato il grande numero di beneficiari e le probabili limitazioni dei fondi disponibili, sarebbe necessario dare la precedenza a taluni beneficiari, e le autorità regionali hanno ritenuto opportuno assegnare la priorità agli agricoltori indebitati.
- (49) Per le ragioni sopra enunciate, la Commissione non ammette la tesi secondo la quale gli agricoltori avrebbero diritto di beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), per il solo fatto di aver subito danni in passato. Inoltre la Commissione non trova del tutto convincenti i chiarimenti forniti dalle autorità italiane circa i motivi dell'attribuzione della priorità agli agricoltori che hanno contratto prestiti di assestamento. Nel precedente scambio di corrispondenza in materia le autorità italiane avevano sottolineato che subito dopo il verificarsi delle avversità climatiche gli agricoltori avevano presentato richieste di indennizzo debitamente documentate che erano state verificate dall'amministrazione prima del pagamento dell'aiuto iniziale. Sembrerebbe dunque relativamente semplice verificare l'importo della perdita inizialmente non compensata e stanziare proporzionalmente i fondi disponibili.
- (50) Nelle loro osservazioni le autorità italiane scrivono:

«Che l'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche non costituisca un alibi per la concessione di aiuti è dimostrato dalla secolare storia della Sardegna che ha visto il loro periodico verificarsi, in particolare le siccità, stagionali o annuali, con conseguenti carestie. D'altra parte, a prescindere da eventi circoscritti, il regime pluviometrico scarso e comunque fortemente irregolare pone la Sardegna in uno stato di perenne inferiorità rispetto alle regioni più fortunate della penisola italiana e dell'Europa centrosettentrionale. L'esistenza di operazioni di assestamento (a tasso normale) appare pertanto come un indizio che denota il disagio derivante dalle ripetute avversità atmosferiche.»

Alla Commissione sfugge quale possa essere il nesso — ipotizzato in tale testo — fra le operazioni di assestamento del debito e le avversità atmosferiche, che costituiscono ovviamente solo una delle ragioni possibili di indebitamento degli agricoltori. Inoltre il riferimento alle condizioni climatiche generali della Sardegna tende a rafforzare il dubbio della Commissione che la misura sia destinata ad aiutare gli agricoltori in difficoltà finanziarie piuttosto che ad ovviare ai danni causati da avversità climatiche di carattere puntuale.

- (51) Infine, in risposta ad una domanda della Commissione, le autorità italiane indicano che la ragione per la quale gli agricoltori non sono stati pienamente indennizzati in passato è rappresentata in parte dalla limitata disponibilità di fondi pubblici e in parte dall'esistenza di limiti massimi posti dalla legge in vigore all'epoca, limiti che verrebbero aboliti dalla presente misura. Poiché la politica seguita dalla Commissione consente il pagamento dell'aiuto fino al 100 % delle perdite subite, nel rispetto delle soglie prestabilite, la Commissione non solleva obiezioni riguardo all'abolizione del limite superiore per gli indennizzi che riguardano perdite future. Tuttavia i chiarimenti forniti dalle autorità italiane non dissipano i dubbi della Commissione circa l'applicazione retroattiva di questa misura per aiuti destinati ad ovviare alle perdite causate da avversità climatiche verificatesi oltre dieci anni prima.

V

Conclusione

- (52) Per i motivi sopra enunciati, le osservazioni delle autorità italiane non dissipano i dubbi nutriti dalla Commissione sul fatto che l'articolo 14 della legge regionale vada considerato come un mezzo per fornire aiuti agli agricoltori in difficoltà finanziarie senza soddisfare le condizioni fissate dagli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, anziché come una misura destinata ad ovviare i danni arrecati da avversità climatiche che, secondo la prassi costantemente seguita dalla Commissione, possano essere assimilati a calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. La Commissione ritiene pertanto che la misura non possa beneficiare della deroga al divieto di versamento di aiuti di Stato contenuta nell'articolo in questione.
- (53) Nelle sue osservazioni scritte l'Italia non ha proposto una base giuridica alternativa su cui possa fondarsi l'eventuale approvazione dell'aiuto, né la Commissione è stata in grado di individuare una tale base di propria iniziativa. Le deroghe contenute nell'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), sono manifestamente inapplicabili, così come le deroghe contenute nell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). Inoltre, la misura di cui trattasi ove costituisca un aiuto settoriale destinato semplicemente ad alleviare l'indebitamento dei beneficiari senza contropartite, si configura alla luce delle sentenze della Corte di giustizia ⁽⁹⁾ come un semplice aiuto al funzionamento, vietato nel settore agricolo. Per la loro natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato, che prevalgono sulle norme di concorrenza fissate dal trattato ⁽¹⁰⁾. In assenza di prove della sua idoneità ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, la misura non può beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione a norma dell'articolo 14 della legge della Regione Sardegna del 4 febbraio 1998 «Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEAOG-Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura», diretto a compensare le perdite causate da passate avversità climatiche, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

⁽⁹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93, Siemens contro Commissione, Racc. 1995, pag. II-1675, e la giurisprudenza ivi citata.

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa 177/78, Pigs and Bacon Commission contro McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2001****che modifica per la seconda volta la decisione 93/455/CEE che approva alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica***[notificata con il numero C(2001) 120]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/96/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/423/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 91/42/CEE ⁽²⁾, la Commissione ha stabilito i criteri da applicare nel definire i piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica.
- (2) Con decisione 93/455/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/194/CE ⁽⁴⁾, la Commissione ha approvato alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica.
- (3) L'esame condotto da una missione di controllo della Commissione sui piani di allarme nazionali per la lotta contro l'afta epizootica rispettivamente dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha evidenziato che tali piani

permettono di conseguire l'obiettivo fissato e soddisfano i criteri stabiliti dalla decisione 91/42/CEE.

- (4) Risulta pertanto opportuno approvare tali piani modificando la decisione 93/455/CEE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/455/CEE è modificata come segue:

I termini «Austria», «Finlandia» e «Svezia» sono aggiunti all'elenco degli Stati membri che figura in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 13.8.1990, pag. 13.⁽²⁾ GU L 23 del 29.1.1991, pag. 29.⁽³⁾ GU L 213 del 24.8.1993, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 124 del 7.6.1995, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2001

che chiude la procedura d'esame relativa alle misure che incidono sul commercio del Cognac in Brasile*[notificata con il numero C(2001) 129]*

(2001/97/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 356/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 17 febbraio 1997, il Bureau National Inteprofessionnel du Cognac (in appresso «BNIC») ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato «il regolamento») per conto dei suoi membri che esportano o intendono esportare in Brasile.

(2) Il denunziante ha affermato che le vendite comunitarie di Cognac in Brasile erano impedita da tre ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, in base al quale un ostacolo agli scambi è definito come una «pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire». I presunti ostacoli agli scambi si possono così riassumere:

- i) Mancata protezione della denominazione d'origine Cognac (DOC) e discriminazione rispetto ad altre indicazioni geografiche locali ed estere: secondo quanto affermato dal denunziante, la legislazione brasiliana consente che il brandy e altri tipi di acquavite brasiliani vengano denominati «Cognac» o «conhaque». Questo termine viene usato a livello ufficiale e commerciale come nome generico per designare tali acquaviti, indipendentemente dalla loro origine geografica. Il denunziante ha sostenuto che tale pratica violava varie disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale atti-

nenti al commercio (in appresso accordo TRIPs), nonché della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (convenzione di Parigi), dell'accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci (accordo di Madrid) e dell'accordo quadro di cooperazione del 1992 tra la Comunità e il Brasile (accordo quadro).

- ii) Eccessivi requisiti amministrativi per l'importazione: nella denuncia si affermava inoltre che i requisiti necessari per la commercializzazione del Cognac in Brasile, ad esempio la complicata procedura di registrazione e la visita obbligatoria a spese dell'esportatore di un agronomo brasiliano sul luogo di produzione in Francia, sono eccessivi e unici, tanto da costituire una restrizione dissimulata degli scambi. Secondo il denunziante, tali misure violano gli articoli III e VIII del GATT 1994, nonché gli articoli 1 e 2 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).

- iii) Un regime fiscale discriminatorio: il BNIC affermava inoltre che l'aliquota d'imposta sui prodotti industriali discrimina il Cognac rispetto alle acquaviti di produzione locale. Asseriva che il Cognac è classificato d'ufficio nella categoria tassata più pesantemente, mentre le acquaviti locali non sono mai classificate in tale categoria, e che tale pratica costituirebbe una violazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994.

- (3) Il denunziante affermava che le pratiche in questione arrecavano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento, minacciando di arrecarne di ulteriori nel prossimo futuro, in quanto bloccavano l'accesso del Cognac al mercato brasiliano: quest'ultimo rappresenta un importante mercato d'esportazione per l'industria del Cognac, che è sostanzialmente orientata alle esportazioni.

- (4) Pertanto, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito a norma del regolamento, la Commissione ha deciso che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame delle questioni giuridiche e di fatto in oggetto. La Commissione ha quindi avviato una procedura d'esame in data 2 aprile 1997⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 103 del 2.4.1997, pag. 3.

B. I RISULTATI DELLA PROCEDURA D'ESAME

- (5) Per quanto riguarda la mancata protezione della denominazione d'origine Cognac, l'inchiesta ha confermato l'affermazione del denunziante secondo cui il Cognac DOC non veniva protetto e il termine «conhaque» era utilizzato per le acquaviti di produzione locale. In base alle leggi brasiliane che disciplinano il mercato delle bevande alcoliche ⁽¹⁾, detto termine si applica a due tipi di acquaviti molto diversi tra loro: le acquaviti di uve o brandy (denominate «conhaque» o «conhaque fino» a seconda della lunghezza del processo di invecchiamento) e le acquaviti di canna da zucchero contenenti varie sostanze aromatizzanti (denominate «conhaque de ...» a seconda dell'aromatizzante aggiunto).
- (6) Di conseguenza, le presunte violazioni dell'accordo quadro, come pure dell'accordo di Madrid e della convenzione di Parigi, sono state confermate. Si deve osservare che, nel periodo in cui è stata effettuata l'inchiesta, il Brasile aveva il diritto, in quanto paese in via di sviluppo secondo il disposto dell'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo TRIPs, di differire l'applicazione, tra l'altro, degli articoli 22, 23 e 24 del medesimo accordo TRIPs fino al 1° gennaio 2000. In quella fase dell'inchiesta, pertanto, la Commissione non ha esaminato la conformità delle misure in oggetto alle suddette disposizioni.
- (7) Dall'inchiesta è emerso inoltre che la mancata protezione trae in inganno i consumatori, danneggiando perciò l'immagine di marca del Cognac. Essa incide pertanto negativamente sul commercio del Cognac e va a favore dei produttori brasiliani di acquaviti che utilizzano la stessa denominazione (Cognac o «conhaque»).
- (8) Gli eccessivi requisiti amministrativi e il regime fiscale discriminatorio sono stati confermati dall'inchiesta. Tuttavia, poiché si è accertato che non avevano un impatto concreto e sostanziale sul commercio del Cognac, si è deciso di non proseguire l'esame relativo a tali aspetti.

C. SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL'INCHIESTA

- (9) In vista dell'entrata in vigore con il 1° gennaio 2000 degli obblighi derivanti dall'accordo TRIPs, il Brasile ha adottato la legge n. 9279, del 14 maggio 1996, nota come Lei da Propriedade Industrial o LPI, che, tra l'altro, ha introdotto un registro delle indicazioni geografiche.
- (10) Conformemente alla LPI e in seguito a contatti bilaterali tra la Commissione e le autorità brasiliane, il BNIC ha presentato domanda per la registrazione dell'indicazione geografica Cognac. La domanda è stata accolta e l'indicazione geografica Cognac è stata registrata in data 11 aprile 2000, dopo un ritardo dovuto all'opposizione dell'associazione dei produttori brasiliani. Tale registrazione ha conferito ai produttori francesi i diritti esclusivi di utilizzare il nome Cognac. Di conseguenza, non è consentita la registrazione di alcun marchio di fabbrica o commerciale contenente il termine Cognac, mentre i

marchi depositati esistenti che contengono il termine Cognac verranno a scadere entro 5 anni dalla registrazione. Inoltre, il termine Cognac non può essere utilizzato come nome generico.

- (11) Per quanto riguarda il termine «conhaque», in base alla legislazione brasiliana sulle bevande alcoliche esso rimane un nome generico, quale era durante il periodo dell'inchiesta, e può essere utilizzato solamente come tale, poiché, conformemente alla LPI, un nome generico non può essere registrato come marchio di fabbrica o commerciale. L'indicazione geografica Cognac dovrà pertanto coesistere con l'uso del nome generico «conhaque».
- (12) A partire dal 1° gennaio 2000, il Brasile deve attuare pienamente l'accordo TRIPs. I servizi della Commissione, pertanto, hanno esaminato la conformità con le disposizioni dell'accordo TRIPs dell'attuale livello di protezione del Cognac DOC.
- (13) Dall'analisi è emerso che, trattandosi di un'indicazione geografica relativa ad un prodotto vinicolo, il Cognac DOC è contemplato dall'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo TRIPs e, in quanto tale, deve essere protetto. Come già menzionato al considerando 10, la registrazione dell'indicazione geografica Cognac conferisce alla DOC il diritto alla piena protezione in Brasile, ed è pertanto conforme al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1.
- (14) Va osservato che la protezione prevista dall'articolo 23, paragrafo 1, si estende alle traduzioni dell'indicazione geografica originale, e, di conseguenza, anche alla traduzione portoghese del termine («conhaque»). Tuttavia, l'uso del termine «conhaque» rientra probabilmente tra le eccezioni accordate dall'articolo 24, paragrafi 4 e 6, dell'accordo TRIPs. Si è pertanto concluso che il livello di protezione di cui beneficia attualmente il Cognac DOC è conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPs.
- (15) La coesistenza dell'indicazione geografica protetta e dell'uso generico della traduzione portoghese potrà continuare a causare qualche difficoltà agli esportatori francesi. Tuttavia, l'attuale quadro normativo brasiliano dovrebbe permettere ai consumatori, col passar del tempo, di distinguere nettamente tra il Cognac DOC e il «conhaque» di produzione locale. Il margine di confusione nella percezione dei consumatori dovrebbe quindi ridursi in modo sostanziale, creando perciò condizioni di leale concorrenza sul mercato brasiliano ed eliminando gli effetti negativi sugli scambi determinati dalla mancata protezione.
- (16) Come si è già menzionato al considerando 6, dall'inchiesta sono emerse violazioni sia dell'accordo di Madrid che della convenzione di Parigi. Tuttavia, dal momento che la nuova situazione venutasi a creare con la registrazione dell'indicazione geografica dovrebbe eliminare la concorrenza sleale e gli effetti negativi sugli scambi, tale questione non verrà ulteriormente esaminata.

⁽¹⁾ Leggi n. 7678/88 e n. 8918/94.

D. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

- (17) Sulla scorta dell'analisi precedente, la Commissione ritiene che la procedura d'esame abbia portato a risultati soddisfacenti per quanto riguarda gli ostacoli a cui doveva far fronte il commercio del Cognac in Brasile, secondo quanto affermato dal BNIC nella sua denuncia. La procedura d'esame dovrebbe pertanto essere chiusa.
- (18) Una maggiore protezione dell'indicazione geografica Cognac rispetto al nome generico «conhaque» può essere ricercata, se del caso, tramite negoziati condotti, in particolare, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura d'esame avviata il 2 aprile 1997 relativa alle misure istituite dal Brasile che incidono sul commercio del Cognac.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione
